

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

A partire da quest'anno anche per la maggior parte delle società di persone ed equiparate viene introdotto il sistema di unificazione delle dichiarazioni: in luogo della presentazione di autonome dichiarazioni con scadenze diverse ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP ed in qualità di sostituto di imposta tali soggetti sono tenuti alla presentazione di una sola dichiarazione (modello UNICO '99 delle società di persone ed equiparate). Inoltre, a prescindere dalla unificazione delle dichiarazioni, le predette società sono da quest'anno ammesse alla compensazione tra debiti e crediti di imposta, contributi, premi assicurativi nonché interessi per pagamenti rateali relativi alle imposte, ai contributi e ai premi assicurativi.

2. LE ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'altra importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. I modelli di dichiarazione devono pervenire, infatti, all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico:

- direttamente da parte delle società ed enti commerciali di maggiori dimensioni;
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti);
- tramite il sistema bancario o postale a cui affluiscono le dichiarazioni cartacee che i contribuenti presentano ad uno dei rispettivi sportelli.

Queste innovazioni consentiranno di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio sono contenute in **Appendice** alla voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il presente modello UNICO e illustrate le modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore.

Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti nell'**Appendice**.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello Unico contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:

- dei redditi. Questa parte del modello deve essere utilizzata per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Qualora sia stato utilizzato il modello 750/98 approvato nel corso del 1998 per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, la dichiarazione va presentata nuovamente utilizzando il presente modello;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

I modelli riguardanti la dichiarazione Iva e del sostituto di imposta da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Per la compilazione della dichiarazione IVA compresa nel modello Unico '99 **non** si deve tenere conto delle istruzioni concernenti il frontespizio in quanto questo non deve essere compilato poiché i dati in esso richiesti sono presenti nel modello Unico '99. In particolare si precisa che il quadro VX è stato sostituito dal quadro RX.

Inoltre, **non** vanno considerate le istruzioni particolari riguardanti le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali società non possono comprendere la dichiarazione IVA nel modello Unico '99 ma sono tenute a presentarla in via autonoma.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti particolarità:

- per l'indicazione dei versamenti periodici e del versamento dell'acconto dell'IVA non sono previsti appositi righi, ma questi devono essere compresi nel "prospetto dei versamenti" del quadro RX;
- anche chi presenta la dichiarazione IVA mediante il modello Unico '99 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il modello VR con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tal riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1 del rigo RX1;
- la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RX1 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL19.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che devono presentare due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- del sostituto d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'Irap.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni a condizione, però, che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 1998 ed il cui primo esercizio abbia termine, appunto, il 31 dicembre 1998).

I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata, quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1998 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 1998, nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali intervenuta in data 30 settembre 1998).

Per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 1998 si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata utilizzando il modello 750/98 approvato nel corso del 1998. Tale modello deve essere presentato esclusivamente agli uffici postali, anche in formato PC qualora sia stato predisposto con strumenti informatici. Tale dichiarazione non può essere presentata tramite gli sportelli bancari o gli intermediari del servizio telematico o direttamente in via telematica dalle società e dagli enti commerciali di maggiori dimensioni. Si precisa, altresì, che in tali casi, qualora il modello 750/98 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 1999 (ad esempio, valore periziato della società e dati identificativi dell'estensore della perizia - art. 14, comma 9, D. Lgs. n. 461 del 1991 ovvero dati relativi all'assegnazione agevolata di beni ai soci o alla trasformazione in società semplice), questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati con decreto 18 dicembre 1998, relativamente al 1998;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati il 2 marzo 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1998;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il prospetto approvato nel corso del 1998 nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento dell'acconto ovvero utilizzando il nuovo modello approvato nel corso del 1999 qualora sia tenuto al versamento dell'Irap a saldo.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata le società che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dell'ultimo comma dell'art. 73

del D.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che debbano presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'Irap;
- del sostituto d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti.

Tali società sono, invece, tenute a presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma. I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.

In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa nonché di liquidazione.

Se il contribuente, tenuto a presentare la dichiarazione unificata, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenterà entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di settembre se tenuto alla trasmissione telematica) il tradizionale modello 770 e nel modello UNICO non inserirà i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti, fermo restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770/99".

4. COME È COMPOSTO IL MODELLO UNICO

Il modello unico è composto di 2 fascicoli.

Il primo fascicolo, oltre al frontespizio, che va compilato sempre, contiene i quadri da utilizzare:

- per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso e contrassegnati dalla lettera R;
- per la dichiarazione IVA, di colore blu e contrassegnati dalla lettera V. Tali quadri sono identici a quelli che si utilizzano per presentare autonomamente la dichiarazione Iva;
- per la dichiarazione IRAP, di colore arancio e contrassegnati con la lettera I.

Il secondo fascicolo, acquistabile separatamente, è lo stesso che viene utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in forma non unificata. Vanno utilizzati i soli quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione in forma unificata nella quale non dovrà essere, ovviamente, inserito il frontespizio contenuto in tale fascicolo in quanto i dati identificativi del sostituto e quelli riepilogativi della dichiarazione devono essere riportati nel frontespizio del modello UNICO.

5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:

- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un ufficio postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1999.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltrare all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. In considerazione di tale novità non è più possibile presentare il modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. 750PC) per coloro che compilano con strumenti informatici la dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1999.

6. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

6.1

A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:

- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

6.2

Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli (a striscia continua, stampati con stampanti laser) conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

Per coloro che compilano con strumenti informatici la dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1998 è possibile presentare il modello sintetico PC.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

6.3

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.

I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.

I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione".

Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: <http://www.finanze.it>) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

6.4

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.

L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente, ad esempio, non dovranno essere indicati nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario, o gli estremi di versamento delle deleghe Mod. F24 relative alle eventuali rate pagate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione all'intermediario.

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Il numero di protocollo deve essere così costituito:

- quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i distinti protocolli eventualmente in essa istituiti. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;
- sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.

A partire dal 1° maggio 1999, nella formazione del numero di protocollo si deve tenere conto anche dei criteri di seguito illustrati.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoco, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficile gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

I numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuità della numerazione anche cronologicamente. Ferme restando le regole organizzative sopra dette, la progressività può essere rispettata anche in relazione alla consegna o predisposizione di differenti tipologie di dichiarazioni. Ad esempio, se si utilizza un unico protocollo e vengono consegnati undici modelli UNICO persone fisiche in data 24 maggio attribuendo all'ultimo di essi il numero 890, al primo modello di dichiarazione ricevuto o predisposto il 25 maggio deve essere attribuito il numero 891 anche se si riferisce ad un modello UNICO delle società di capitali.

Qualora un numero di protocollo sia stato assegnato ad una dichiarazione che l'intermediario non debba trasmettere (ad esempio perché il contribuente revoca l'incarico di effettuare la trasmissione della dichiarazione o perché, a seguito della elaborazione della stessa, il contribuente risulti esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero perché il numero di protocollo è stato attribuito per mero errore materiale) l'intermediario dovrà conservare la documentazione che giustifica la successiva mancata presentazione della dichiarazione. La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova della presentazione della stessa. Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa dall'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

6.5

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

6.6

Dichiarazioni predisposte da società ed enti appartenenti a gruppi

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia rientri tra le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire o tra gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a detto importo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni (obbligatoria per i soggetti in possesso dei predetti requisiti) può essere effettuata anche da uno o più soggetti dello stesso gruppo, pur non in possesso dei citati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale. La società controllante può assumere anche la veste di società di persone. Inoltre, si considerano, in ogni caso, appartenenti al gruppo le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, del D.Lgs. 27

gennaio 1992, n. 87 e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991, nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992 e nell'elenco di cui all'allegato VI, parte A, n. 1, del D.Lgs. n. 173 del 1997. Si tratta della medesima nozione di gruppo contenuta nell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di cessione delle eccedenze infra-gruppo.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto risultante in bilancio va verificata alla data di chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si realizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica ed esplica effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1998 con capitale sociale di 6 miliardi è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 1999, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 1999 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Il mancato superamento del limite produrrà effetti nell'anno 2000, in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica. Tale trasmissione può riguardare esclusivamente le dichiarazioni delle società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione e barrando la casella relativa all'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti.

La copia del modello su cui sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

6.7

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- Ragione sociale della società;
- codice fiscale della società;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 99 delle Società di persone ed equiparate".

7. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 99 si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione.

La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.

Le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, i cui termini di presentazione scadono entro il 20 luglio 1999 sono presentate entro la stessa data (vedere in Appendice "Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata").

8. I VERSAMENTI

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti:

- entro il 21 giugno senza applicazione di maggiorazioni;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

I contribuenti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Se i versamenti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap risultanti dal modello UNICO vengono effettuati con la maggiorazione dello 0,40%, la stessa maggiorazione si applica anche al saldo dell'Iva aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 16 marzo al termine in cui poteva essere effettuato il versamento delle imposte risultanti da UNICO senza applicazione dello 0,40%.



ATTENZIONE I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, diverse dall'Iva, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese / anno o anno / anno.

Le imposte risultanti dalla dichiarazione possono essere versate sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 17 maggio (il 16 maggio, infatti, cade in giorno festivo), il 16 giugno e il 16 luglio sia separatamente da questi ultimi.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne «importi a debito» e «importi a credito». Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari disposizioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000;
- il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% o che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% ed effet-

tua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;

- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 21 giugno e dal 22 giugno al 20 luglio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

9. LA COMPENSAZIONE

9.1

Come si effettua

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 99 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

Nel modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna «importi a credito», l'ammontare del credito; 2) nella colonna «periodo di riferimento», il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (1998 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 99); 3) nella colonna «codice tributo» o «causale contributo», il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per le sezioni INPS, altri enti ed INAIL.

 **ATTENZIONE** Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È compensabile l'Iva dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato alle risultanze dei parametri e degli studi di settore.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righe da RX1 a RX4 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righe da RX1 a RX4 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1999 utilizzando le tradizionali modalità di compensazione.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega modello F24. Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 2, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati in compensazione senza per il pagamento dei debiti riguardanti la medesima imposta avvalendosi di disposizioni diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 241 del 1977 non ha rilevanza ai fini del limite massimo di 500 milioni annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n. 241, anche se tale compensazione risulta esposta nel Mod. F24.

 **ATTENZIONE** I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del detto decreto n. 241.

9.2

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

9.3

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 15 febbraio 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2000 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

10. LA RATEIZZAZIONE

10.1

Come si effettua

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).

Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX27 del quadro RX). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 22 giugno. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: $C \times i \times t / 36000$, in cui C è l'importo, i è l'interesse e t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 25 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale.

 **ATTENZIONE** Se il versamento della prima rata è eseguito dal 22 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Così, ad esempio, nel caso di versamento della prima rata entro il 21 giugno:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,42% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 22 giugno al 16 luglio;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,92% (0,42%+0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 luglio al 16 agosto.

La misura degli interessi dovuti è indicata nella seguente tabella:

versamento della 1ª rata entro il 21 giugno			versamento della 1ª rata dal 22 giugno al 20 luglio	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	21 / 6	0	20 / 7	0
2ª	16 / 7	0,42	16 / 8	0,43
3ª	16 / 8	0,92	16 / 9	0,93
4ª	16 / 9	1,42	18 / 10	1,43
5ª	18 / 10	1,92	16 / 11	1,93
6ª	16 / 11	2,42		

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO 99 SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- **aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);**
- gruppi europei di interesse economico GEIE, (vedere in **Appendice** la voce "GEIE").

 **ATTENZIONE** Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il **"Mod. Unico 99"**, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO 99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - o il Mod. UNICO 99 - Enti non commerciali ed equiparati);
- **i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770/99 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.**

R2 - DICHIARAZIONE MODELLO UNICO 99 SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Il Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate - deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1998, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministero delle finanze ed è composta da un quadro base e dai quadri aggiuntivi.

Nel quadro base vanno indicati:

- i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione;
- il reddito (o la perdita) da imputare ai soci o associati e, gli oneri deducibili (Quadro RL)

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 1998 dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, vanno dichiarate nella sezione I del Quadro RI (redditi soggetti a tassazione separata).

Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il "Quadro RV relativo alle operazioni di fusione" o il "Quadro RZ relativo alle operazioni di scissione". I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RK concernente il prospetto di riconciliazione.

R3 - DOCUMENTAZIONE

Alla presente dichiarazione, fermi restando gli obblighi di conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio.

 **ATTENZIONE** *Tutta la documentazione deve, comunque, essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2003**, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli **oneri deducibili, alle detrazioni d'imposta, alle ritenute alla fonte, ai crediti d'imposta indicati nella dichiarazione nonché ai versamenti che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.***

R4 - SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

R5 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

5.1

Generalità

Va utilizzato:

- il frontespizio del modello Unico per la presentazione:
 - 1) della dichiarazione in forma unificata;
 - 2) della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP non unificate. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, possono essere presentate insieme utilizzando un unico frontespizio;
- i frontespizi approvati unitamente alle dichiarazioni IVA e dei sostituti d'imposta, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la loro presentazione in forma unificata.

Il frontespizio si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere sempre compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.

La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato alla ricevuta di presentazione; il sesto, riservato al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, **secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997** e il settimo da utilizzarsi da parte delle banche convenzionate e dalle "Poste italiane S.p.A."

5.2**Dati identificativi**

Ragione sociale: va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta.

Codice fiscale: si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

5.3**Tipo di dichiarazione**

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati.

Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica nei termini di legge una precedentemente presentata va barrata la relativa casella.

Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In proposito vedere in **Appendice** la voce "Ravvedimento operoso".

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere barrata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1. dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997, e n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con il decreto 6 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n. 265 del 12 novembre 1998, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle somme sospese.

3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria. Con il decreto 6 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n. 265 del 12 novembre 1998, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle somme sospese.

4. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8

ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

6. dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

7. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

La casella “Euro” va barrata nel caso in cui il contribuente intenda compilare la dichiarazione con l'indicazione dei valori in euro.

In tale evenienza tutti gli importi vanno espressi in unità di euro, senza decimali, e non si tiene conto degli zeri prestampati nei vari quadri da utilizzare.

5.4

Dati relativi alla società o associazione

Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno “99” se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno “99” se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Imprese artigiane: la casella relativa va barrata se trattasi di imprese artigiane.

5.5

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

- 1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 3 se trattasi di curatore fallimentare;
- 4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (**fusione**).

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo d'imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge n. 662, del 1996.

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nell'apposito spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel quadro RN i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, ad esclusione di quelli relativi al rappresentante i cui dati sono stati riportati nel predetto frontespizio.

5.6 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Qualora sia presentato il modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, barrare l'apposita casella.

R6 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RB E RP

I Quadri RA e RB devono essere compilati dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel Quadro RA o nel Quadro RB a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (in quest'ultimo caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir). Oltre al Quadro RA o RB le predette società sono tenute a presentare il Quadro RP se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto Quadro RB per ciascuna attività esercitata e tanti Quadri RP quanti sono i quadri RB compilati. I Quadri RB vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Quadro RP unitamente ai dati relativi all'attività.

Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un Quadro RA per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti Quadri RP quanti sono i Quadri RA compilati. I Quadri RA vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Quadro RP unitamente ai dati relativi all'attività.

Nel Quadro RA collegato al Quadro RP nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata, mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei Quadri RA collegati ai Quadri RP nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività d'impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RA o RB. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RA va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) indicando i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.

Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività d'impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.

In caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, vanno compilati, da parte dei soggetti in contabilità ordinaria, tanti quadri RA quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RA vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RA va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito d'impresa". Negli altri quadri RA va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RA9** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.

In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RB contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RB per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RB va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RB contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RB relativi a ciascun punto di produzione o di vendita, va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

R7 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

7.1

Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa, rilevanti ai fini del presente modello, sono i seguenti:

- D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

- D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Legge 28 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Finanziaria 1999).

7.2

Differenze cambio derivanti dall'applicazione agli elementi espressi nelle monete aderenti all'UEM dei tassi di conversione determinati ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

1. Premessa

Con il 31 dicembre 1998 sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione in euro delle monete degli Stati membri partecipanti all'Unione Europea Monetaria (UEM) e, a partire dal 1° gennaio 1999, l'euro è diventata di diritto, valuta dei predetti Stati.

In attuazione della delega contenuta nella L. 17 dicembre 1997, n. 433, sono state emanate le relative norme nazionali con D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale".

In particolare gli artt. 18, 21 e 24 disciplinano il trattamento delle differenze di cambio che possono verificarsi in capo alle imprese industriali, mercantili, di servizi, banche e società finanziarie e imprese di assicurazione.

2. Imprese industriali, mercantili e di servizi

L'art. 18 del citato D.Lgs. n. 213 del 1998 disciplina il trattamento delle differenze di cambio derivanti dalla conversione nella moneta di conto dei soli elementi monetari espressi in valute aderenti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ovvero, nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, esistenti alla data di chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1998.

Le differenze positive e/o negative di cambio che derivano dalla conversione sopra indicata, in qualunque tempo maturate, concorrono alla determinazione del reddito dell'esercizio secondo i criteri previsti nel medesimo articolo 18.

Le differenze di cambio di cui sopra sono esclusivamente quelle relative agli "elementi monetari" denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle predette valute.

Gli "elementi monetari", come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 213 del 1998, sono costituiti dalle disponibilità di denaro, dalle attività e passività iscritte in bilancio e dalle restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili.

Ai sensi del comma 2 della norma in commento, tali elementi monetari denominati nelle valute aderenti andranno tradotti nella moneta di conto adottata, applicando i tassi di conversione irrevocabili nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

In particolare, il comma 4 del citato art. 4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale in un'altra devono prima essere convertiti in un importo monetario espresso in euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, e, successivamente, l'importo così ottenuto va convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo che producano gli stessi risultati. Per tale ulteriore conversione, l'art. 5 dello stesso Regolamento (CE) n. 1103/97, trattandosi di importi monetari da pagare o contabilizzare, prevede l'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o suoi multipli o frazioni (secondo le pratiche nazionali).

La conversione di cui sopra esplica effetti anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18, in commento, nel disciplinare il trattamento delle differenze di cambio che emergono dalla traduzione degli elementi monetari, consentono di operare una scelta tra diversi criteri di imputazione di dette differenze al conto economico.

In proposito va precisato che la scelta di uno dei predetti criteri di imputazione a conto economico comporta che essa venga applicata a tutte le differenze negative e/o positive, non essendo consentita una ripartizione cronologicamente diversa delle differenze negative e di quelle positive.

Inoltre, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame, le differenze di cambio (positive e/o negative) "concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico", ne deriva che la scelta operata in sede di redazione del bilancio spiega efficacia anche ai fini tributari. Si precisa che

tali principi trovano applicazione tanto per le imprese che hanno contabilizzato i suddetti elementi monetari ai cambi determinati con i criteri di cui all'art. 9, comma 2, del Tuir, attivando il fondo di cui all'art. 72 del medesimo Tuir, quanto per quelle che hanno adottato per tali elementi la valutazione al cambio di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 76 del citato Tuir.

2.1 Metodo di imputazione “integrale e immediata” (art. 18, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998 dispone che le differenze di cambio, in qualunque tempo maturate, rilevate in applicazione della conversione nella moneta di conto degli elementi monetari espressi in valute aderenti, sono imputate per il loro intero ammontare nel conto economico dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998.

2.2 Metodo di imputazione “pro-rata”(art. 18, comma 5)

L'art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 213 del 1998, consente, in alternativa al metodo di cui al precedente punto, di ripartire le differenze di cambio positive e / o negative, in qualunque tempo maturate, in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento monetario che le ha generate.

Tale criterio comporta, quindi, che la ripartizione delle differenze positive e/o negative avvenga tenendo presente sia la variabile tempo sia la prevedibile evoluzione del capitale da pagare o da incassare.

Ciascuna differenza di cambio sarà quindi imputata al conto economico degli esercizi cui si estende la durata dell'elemento monetario che l'ha generata, avendo riguardo anche alla prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato.

Di conseguenza, se, ad esempio, si è in presenza di un elemento monetario scadente in un'unica soluzione, si terrà conto esclusivamente della sua durata residua (essendo costante il capitale fino alla scadenza); diversamente, qualora l'elemento monetario venga pagato o incassato periodicamente prima della sua estinzione, si terrà conto anche della prevedibile evoluzione del capitale.

Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 18 precisa, comunque, che se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua deve essere imputata al conto economico relativo al periodo nel quale è avvenuto l'incasso, il pagamento o la cessione dell'elemento monetario stesso.

2.3 Metodo di imputazione “forfettaria” (art. 18, comma 6)

Il comma 6 dell'art. 18 consente, in alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, di ripartire le differenze cambio positive e / o negative, in qualunque tempo maturate, in quote costanti nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e nei tre successivi (metodo forfettario).

Si precisa che tale metodo prescinde dalla durata e dalla prevedibile evoluzione degli elementi monetari che hanno generato le differenze cambio, nonché dalla vicenda dei relativi incassi o pagamenti, o cessioni.

2.4 Utilizzo del fondo rischi su cambi ex art. 72 del Tuir

Con riguardo all'utilizzo del fondo rischi su cambi di cui all'art. 72 del Tuir, eventualmente esistente in bilancio, l'art. 18 non detta alcuna disciplina, limitandosi a regolamentare l'imputazione nel conto economico delle sole “differenze cambio euro”.

Pertanto, le regole di funzionamento del fondo dettate dall'art. 72 del Tuir continuano ad applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio derivanti da valute non aderenti all'euro. In concreto, l'eventuale fondo preesistente potrà essere mantenuto o variato, nel suo ammontare, in funzione della disciplina contenuta nel citato art. 72, che dovrà applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio generate da valute non aderenti.

A tal fine, non rileva la circostanza che il fondo sia stato eventualmente a suo tempo “generato” da valute aderenti e / o non aderenti.

2.5 Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi

Relativamente alla contabilizzazione delle differenze di cambio nel conto economico, si fa presente che le stesse producono necessariamente una corrispondente variazione del risultato di esercizio, essendo previsto, ai sensi del comma 8 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998, che l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze di cambio oggetto di imputazione ai successivi esercizi avviene direttamente.

Tali componenti positivi e/o negativi, in base ai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono di natura finanziaria, vanno iscritti nelle voci dell'aggregato C del conto economico. Pertanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui avviene la contabilizzazione medesima.

3. Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi

Le differenze di cambio rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico. Sono altresì rilevanti le differenze di cambio che sono state imputate al conto economico di esercizi precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 1998 ma non dedotte in tali esercizi in mancanza delle condizioni previste dalla normativa fiscale.

4. Costi e spese sostenute per l'adeguamento all'EURO

Relativamente ai costi e alle spese sostenuti per l'adeguamento all'euro si precisa che i criteri civilistici di individuazione della natura dei predetti componenti negativi assumono rilievo anche per le imposte sui redditi.

Pertanto, ai fini che qui interessano, poiché i costi e le spese di cui trattasi possono assumere natura di costi da patrimonializzare ovvero di spese pluriennali, agli stessi si applicano le disposizioni in materia di ammortamento e quelle in materia di spese relative a più esercizi previste dal Tuir.

Va infine rilevato che, qualora le suddette spese siano inquadrabili tra quelle di esercizio, le stesse saranno deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nell'esercizio in cui sono sostenute.

5. Contabilità plurimonetaria

L'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, consente alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Con riferimento a tali soggetti lo stesso art. 76 non ripropone il principio della irrilevanza delle differenze dei saldi di conto così come previsto per le stabili organizzazioni, né il D.Lgs. n. 213 del 1998 detta in merito regole specifiche.

È appena il caso di precisare che, anche con riferimento alla contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta, qualora essa ricomprenda elementi monetari disciplinati dal D.Lgs. n. 213 del 1998, a tali elementi si applicano le nuove norme in esso dettate.

Così, ad esempio, per le imprese industriali, mercantili e di servizi che tengono una contabilità plurimonetaria che ricomprende elementi monetari in una delle valute aderenti, a tali elementi si applicano le nuove regole dettate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998 mentre le regole previste dall'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, continueranno a trovare applicazione con riferimento ai restanti elementi della contabilità plurimonetaria.

7.3

Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF in capo soci.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

7.4**Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)**

La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta 1998.

In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art.21 della legge n. 449, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di riscontro proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltretutto al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spese, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

7.5

Marchi e avviamento

Il comma 6, lett. a) e b) dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 68 del Tuir in tema di ammortamento, rispettivamente, dei costi sostenuti per l'acquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a titolo di avviamento.

In particolare, per quanto riguarda i marchi, il comma 1 del citato art. 68 del Tuir, come risultante dopo le modifiche in oggetto, stabilisce che le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; in precedenza, tali quote potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo del costo.

Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata al comma 5 dello stesso art. 68 del Tuir consiste nella riduzione della quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un decimo del costo sostenuto a tale titolo.

Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997, non solo per la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per marchi e avviamento sostenuti a partire da tale esercizio, ma anche per le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento. Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per marchi e avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, nel rispetto dei nuovi limiti massimi.

Così, ad esempio, ipotizzando un costo per avviamento pari a 1.000.000 sostenuto nell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 1998 e già ammortizzato in tale esercizio per importo pari a lire 200.000 (un quinto del costo), la quota di ammortamento deducibile nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi non potrà essere superiore a lire 100.000 (un decimo del costo), fino a concorrenza del residuo costo ammortizzabile di lire 800.000.

7.6

Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi

di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998 è stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, gli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999 hanno validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Per tale periodo non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RA e RB, righe RA9 e RB4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- che determinano il reddito con criteri forfetari.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997, semprechè ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel Quadro RA o nel rigo RB27 del quadro RB.

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RA, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RB per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

7.7**Deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione di immobili ammortizzabili posseduti o detenuti da talune categorie di imprese**

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata prevista una norma che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, stabilisce che sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

R8 - QUADRO RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

8.1**Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

Il **Quadro RA** deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

 **ATTENZIONE** I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D. L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati.

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1, del D. L. n. 57 del 1994.

Il **Quadro RA** si compone:

– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;
- crediti;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Nel campo in alto a destra del quadro in esame va indicato il codice fiscale della società.

Il **riga RA1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RA, RB e RP.

8.2

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RA2** o **RA3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RA4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RP.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RA28**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel **rigo RP15** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RA4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RP16** del prospetto stesso.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali e ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Nello stesso **rigo RA4** va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RA5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo vigente a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1998, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RP.

L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel **rigo RP17** del predet-

to prospetto. In tal caso, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo RA30** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RP18** del prospetto stesso, va indicata nel **rigo RA5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere la voce "Contributi o liberalità" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RA6** (o, in caso di perdita, tra le variazioni in diminuzione nel **rigo RA32**), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo RA31** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righe RA8** e **RA33** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RA7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.

Si fa, altresì, presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione. Va, in ogni caso, assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Si ricorda infine che i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel quadro RD.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo RP1** del quadro RP, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

- nel **rigo RA8** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo RA39** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RA7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RA9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• **"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI**

(art. 1, comma 4, del D. L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).

Consultare in **Appendice** la voce "Sanzioni".

• **"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"**

(Art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili riguardanti l'anno di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.

Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998.

• **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"**

(Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Consultare in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi")

• **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE"**

(Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146).

(Vedere la voce "Studi di settore" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel rigo **RA10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

In relazione al **rigo RA11** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RA12** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi" e la voce "Indeducibilità degli interessi passivi" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RA13** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RA14** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RA34** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RA15** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1998 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RA16** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. **Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.**

Si ricorda che dette spese sono deducibili ciascuna per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RA17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies).

Nel **rigo RA18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RA19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** la voce "Immobilizzazioni strumentali relativi all'impresa"). Nel rigo in esame va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Nel **rigo RA20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RA21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **righe RA22 e RA23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel rigo RA24 va indicata anche la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **rigo RA25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RA26** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel quadro RP (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS, a condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire. Si ricorda che tale importo concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13;

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano

l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);

- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi a mezzo di trasporto a motore utilizzati in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RA36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RA37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo RA38** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, la cui misura è stata aggiornata per il periodo di imposta relativo all'anno 1998 dall'art. 2 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'**art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448**, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione **per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi**. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RA40** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

In detto rigo va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (vedere la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. Va altresì indicato l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi.

Nel **rigo RA43** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righe RA2 e RA3**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo RA42**).

Nel **rigo RA44** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui alle lettere da a) a c-bis) e c-quinquies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando la percentuale prevista da tali norme al reddito di **rigo RA43**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), se effettuate per un importo superiore a 4 milioni. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RA45** va indicata la differenza, tra l'importo di **rigo RA43** e quello di **rigo RA44**. Nel caso in cui nel **rigo RA45** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo RA46** deve essere indicata la perdita di **rigo RA45**, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

8.3**Prospetto dei dati di bilancio**

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da **RA47** a **RA51** richiede l'evdenziamento di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel **rigo RA47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**).

Nel **rigo RA48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**).

Nel **rigo RA49, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo RA49, colonna 2**, vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.

Nel **rigo RA51, colonna 1**, va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RA51, colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

8.4**Prospetto dei crediti**

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RA52**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo A71, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/RA/98).

Nel **rigo RA53** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RA54** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RA53 e RA52. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RA55** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA55 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RA57 della medesima colonna.

Nel **rigo RA56** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RA56, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RA57 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA56.

Nel **rigo RA57**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

8.5

Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati).

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** - produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** - esercizio di più attività;
- 5** - periodo di non normale svolgimento dell'attività;

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, SG68U e SG70U (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

- a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
- b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 **ATTENZIONE** In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.

Ai fini della compilazione dei righe rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce “Studi di settore” nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Nel **rigo RA58** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nel **rigo RA59** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo RA60** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RA61** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

Nel **rigo RA62** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RA63** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RA64** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RA65** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di ter-

zi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RA72 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RA66** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di casa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti all'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al rigo RA72.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RA72 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo RA67** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RA67, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RA68** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RA69** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Nel **rigo RA70** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RA71** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RA73, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo RA72** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RA73, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;

– il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D. L. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel rigo **RA73, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel rigo **RA73, colonna 3**, va indicato il valore complessivo delle autovetture utilizzate dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

- a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
- b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
- c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
- d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
- e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
- f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
- g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
- h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

8.6

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RA74** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti.

R9 - QUADRO RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

9.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1997 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1998 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1997 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1998 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1998, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Per la determinazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attività agricole e che nel periodo d'imposta 1997 determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n. 11 del 10 aprile 1991.

I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non devono essere dichiarati. La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357, del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti; le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Per le società personali in regime fiscale sostitutivo l'imposta è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il codice fiscale della società.

Il presente quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti, oltre che per la determinazione del reddito, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ai fini della compilazione dei righi relativi a tali dati, i soli soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere anche presenti le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (vedere la voce "Studi di settore" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" e del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore", si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RA, RB e RP.

9.2

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Nel rigo **RB1** va indicato:

– nel **campo 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

- il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella prevista dall'articolo 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972 (pro-rata di detraibilità pari a zero), l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè avente valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle società costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori");

– nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 27 marzo 1997;

– nel **campo 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);

b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);

c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);

d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);

e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);

f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);

g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);

h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali. Il campo 3 non va compilato se la riduzione non spetta.

Nei **rigli da RB2 a RB9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **riglo RB2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS, a condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire. Si ricorda che tale importo concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13;

Nell'apposito spazio all'interno del riglo la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costi-

tuiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati al rigo RB9.

Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo **RB2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo **RB22**, evidenziandolo nell'apposito spazio, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RB3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo RB4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI**

*Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. (Vedere in **Appendice** la voce "Sanzioni").*

- **"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"**

(Art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili riguardanti l'anno di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.

Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998.

- **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"**

*Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").*

- **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE"**

*Art. 10, della L. 8 maggio 1998, n. 146 (Vedere nelle **Novità della disciplina del reddito d'impresa** la voce "Studi di settore").*

Nel **rigo RB5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. **Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.**

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Quadro RP.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RP16** del Quadro RP relativa a quelle, da indicare nel **rigo RP15**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RB5** la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1998 delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

 **ATTENZIONE** Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RY.

Nel **rigo RB6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RB5**).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere la voce "Contributi o liberalità" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1998, da evidenziare nel **rigo RP17** del prospetto contenuto nel Quadro RP la scelta va effettuata indicando nel **rigo RP18** del prospetto stesso la quota costante.

In tal caso l'importo della quota costante evidenziata nel **rigo RP18** del prospetto, va indicata nel **rigo RB6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RB7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RB8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione e deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RB9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non

rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1997, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1997 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli simili. Gli interessi i premi e gli altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RB10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RB2 a RB9.

Nei **righi da RB11 a RB22** sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei rigi da RB11 a RB21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo RB22**.

Nel **rigo RB11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nell'apposito spazio la società ha la facoltà di indicare le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RB12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RB13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RB14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali,

ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RB21 spese per "acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

 **ATTENZIONE** Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel **rigo RB15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la società in un procedimen-

to giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RB21 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RB15 si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla succitata norma (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte").
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

 **ATTENZIONE** Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RB16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve essere indicato, il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RB17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa") e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Si precisa che le quote di ammortamento (ordinario, anticipato, accelerato) sono deducibili a condizione che siano annotate nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili. Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa (vedere la voce "Marchi e avviamento" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Si fa presente che devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio terrestre di comunicazione, soggetta alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RB18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RB19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RB20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. La società che non è a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria,

per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi può indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

 **ATTENZIONE** Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel **rigo RB21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce "Costi per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RB14.

Le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RB22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale per-

dita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;

- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e /o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RB20. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1 / 15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti.

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi. Per il 1998, tale deduzione è elevata a lire 35.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 71.000 per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall' art. 21 della legge 23 dicembre 1998 n 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

Si ricorda che la lettera c-septies) ha previsto che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni;

- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma.

Nel **rigo RB23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB11 a RB22.

Nel **rigo RB24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RB10 e il totale dei componenti negativi di rigo RB23.

Nel **rigo RB25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalle lettere c-quater) e, **se di importo non superiore a lire 4 milioni, c-sexies))** nei limiti e alle condizioni ivi indicate e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. **Relativamente alle erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies), si fa presente che se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, l'importo deducibile va determinato applicando la percentuale prevista dalla medesima lettera c-sexies) al reddito assunto al netto delle erogazioni stesse. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta per un importo pari al limite medesimo.**

Nel **rigo RB26** va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RB24 e RB25.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **Quadro RL, rigo RL2, colonna 2**.

9.3

Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità o cause di esclusione previste dalla legge degli studi stessi devono compilare nel rigo RB27 l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** - produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** - esercizio di più attività;
- 5** - periodo di non normale svolgimento dell'attività.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, SG68U e SG70U (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

- a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Tuttavia, in questo caso, il contribuente non è ugualmente tenuto alla presentazione del questionario in quanto l'attività si considera cessata nel corso del periodo di imposta;

- b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RB28** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti.

R10 - QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

10.1

Generalità

Il Quadro RC deve essere utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1998.

Il quadro è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista degli articoli 49, 50 e 121-bis del Tuir. In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità, semplificata o ordinaria.

 **ATTENZIONE** I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro. Si può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 357 del 1994.

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Per le società o associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Il Quadro RC è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati.

 **ATTENZIONE** Le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della società o associazione.

10.2**Dati relativi all'attività**

Nel **rigo RC1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1998 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;

nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.

nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1998 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di attività di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.

Nel **rigo RC2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.

Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art.121-bis, comma 1, lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nel **rigo RC3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RC4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RC5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• **"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI**

Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

(Vedere in **Appendice** la voce "Sanzioni").

• **"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"**

Art. 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei compensi, riguardanti l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non annotati nelle scritture contabili.

Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre all'indicazione da farsi nella dichiarazione dei redditi sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.

Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600, operata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei compensi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998, purché regolarizzati correttamente.

• **"ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"**

Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

Nel **rigo RC6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **rigli RC3, RC4 e RC5**.

Nel **rigo RC7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

 **ATTENZIONE** Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RC8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RC2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RC9**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

 **ATTENZIONE** Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RC10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1998 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RC11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RC12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RC13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RC14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

 **ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo RC15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RC16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RC20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RC17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RC6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RC18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RC6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RC19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno, ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RC20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RC21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RC7** a **rigo RC20**.

Nel **rigo RC22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RC6** e quello di **rigo RC21**, da riportare nel Quadro RL, rigo RL3, colonna 2.

Se il reddito deriva da iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, per le quali è previsto il credito d'imposta disciplinato dall'art. 2, commi da 210 a 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorrerà comunicare la circostanza ai soci ed associati che cureranno di segnalarla nel Mod. UNICO 99 - Persone fisiche - Quadro RH della propria dichiarazione, al fine di usufruire di detto credito per la quota proporzionale alla loro partecipazione agli utili (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta - Credito di imposta per le nuove iniziative produttive").

R11 - QUADRO RD - REDDITI DEI TERRENI

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'**80** e del **70** per cento.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghi-coltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghi-coltura".

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RH.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli

importi indicati nelle colonne 7 e 8 del rigo RD52 del Mod. 750/RD/98 alle corrispondenti colonne 7 e 8 del **rigo RD52**.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Il quadro deve essere compilato secondo le modalità di seguito riportate nei seguenti casi:

- si sono verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione;
- per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni;
- **la società si è avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle società semplici in agricoltura (vedere, in Appendice, la voce "Regolarizzazione delle società semplici agricole").**

 **ATTENZIONE** I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1998, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione).

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti rigi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quello del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto).

Per le società che si sono avvalse delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in Appendice la voce "Regolarizzazione delle società semplici agricole".

Nelle **colonne 1 e 3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultanti dalle tariffe d'estimo rivalutati rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1** proprietà del terreno;
- 2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni";
- 3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4** conduzione del fondo in affitto o a altro titolo;
- 5** società che si è avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle società semplici in agricoltura o alla modificazione delle comunioni tacite familiari.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.

Nella **colonna 6** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1** in caso di mancata coltivazione;
- 2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto.

In questi casi vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 7 e 8.

Nelle **colonne 7 e 8**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RD52** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **rigi da RD1 a RD51**.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RL4**, colonna 3, del Quadro RL.

Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

R12 - QUADRO RE - REDDITI DEI FABBRICATI

Il Quadro RE deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

 **ATTENZIONE** I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza, per ciascuna unità immobiliare, è di importo complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate, ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RH.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali delle imprese".

 **ATTENZIONE** La rendita catastale dei fabbricati, a decorrere dall'anno 1997, deve essere rivalutata del 5 per cento.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** le voci “Immobili inagibili” e “Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico”.

Nella **colonna 2**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di proprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per il calcolo vedere in **Appendice** la voce “Canone di locazione - determinazione della quota proporzionale”.

 **ATTENZIONE** A partire dal 1998 i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- 2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce “Unità immobiliari a disposizione”);
- 3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga”);
- 4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- 1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- 3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
- 4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Nella **colonna 7**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.

Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo “Utilizzo” di col. 5);

- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella **colonna 7** va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RE52** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **RE1** a **RE51**.

R13 - QUADRO RF - REDDITI DI CAPITALE

13.1

Generalità

Il Quadro RF deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1998 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirlili.

 **ATTENZIONE** Concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti da società esercenti attività commerciali.
Non devono essere dichiarati redditi di capitale esenti, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sezione I - Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi co-

stituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- e) il credito d'imposta non compete:
 - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
 - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
 - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
 - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RF1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
 - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
 - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
 - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
 - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:

- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
 - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
 - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da **RF1** a **RF5**;
- nel **rigo RF7**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RF2** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RF8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RF9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RF10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RF11, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo RF12, colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998 e percepiti nel **1998**.

In questo rigo, inoltre, vanno indicati gli altri proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, percepiti nel 1998, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono

a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nella Sezione III del Quadro RU.

In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.

Nel **rigo RF13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi da RF9 a RF14**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo RF14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RF9 a RF13**. L'importo indicato al **rigo RF14, colonna 1**, sommato all'importo indicato al **rigo RF6**, deve essere riportato nel **rigo RL7, colonna 2**, del **quadro RL**. L'importo indicato al **rigo RF14, colonna 2**, sommato all'importo indicato al **rigo RF6, colonna 3**, deve essere riportato nel **rigo RL7, colonna 3**, del **quadro RL**.

R14 - QUADRO RG - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo quadro deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. UNICO 99, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1997 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

Si fa presente, altresì, che l'articolo 3, comma 40, della legge n. 662 del 1996, che disciplina il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a seguito dello scioglimento agevolato delle società non operative, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del Tuir "le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci". In conseguenza di ciò, i soci della società non sono tenuti ad assoggettare ad imposizione le somme ad essi attribuite in dipendenza della liquidazione della società stessa.

 **ATTENZIONE** Il presente quadro non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Quadro RA ovvero nel Quadro RB come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato:

– nella **colonna 1**, il codice fiscale;

- nella **colonna 2**, il codice di attività;
- nella **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
 - 1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
 - 2 - se trattasi di società semplice;
 - 3 - altre;
- nella **colonna 4**, il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno “—” in caso di perdita;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società, possa essere computata in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda, che il comma 1-bis dell'art.102 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1 del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere in **Appendice** la voce “Perdite riportabili senza limiti di tempo”).

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:

- nella **colonna 6**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 7**, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 6, sia pari o superiore a detta quota di reddito “minimo”;
- nella **colonna 8**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 9**, la quota del credito d'imposta **ordinario** sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- nella **colonna 10**, la quota del credito d'imposta limitato;
- nella **colonna 11**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
 - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RG15** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal Quadro RI, va riportato nel **rigo RL12**, colonna 1, del Quadro RL. In tal caso nel rigo RG15 va indicato “0”.

Le quote eccedenti relative alle perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone riportabili senza limiti di tempo devono essere indicate al rigo RL12, col. 2.

Nel **rigo RG16** va indicato il reddito (o la perdita, preceduto dal segno “—”) derivante dalla partecipazione in società semplice (codice 2) sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel **rigo RG17** va indicata la somma algebrica dei **righi RG15 e RG16**.

Tale somma va riportata, nel **rigo RL8**, **colonna 2**, del Quadro RL.

 **ATTENZIONE** Se la società non possiede perdite di partecipazione in contabilità ordinaria sommare gli importi indicati nei righi da RG1 a RG13, colonna 6, e riportare il totale nel rigo RG17.

R15 - QUADRO RH - REDDITI DIVERSI

15.1

Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i “redditi diversi”, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1998; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

 **ATTENZIONE** Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel **rigo RH1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “lottizzazione” vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RH2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RH3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il Quadro RU.

Nel **rigo RH4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RH5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1998 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo RH5** non deve essere compilato.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art.15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RH6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RH7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RH8**, indicare la somma degli importi da **rigo RH1** a **rigo RH7**.

 **ATTENZIONE** Le spese e gli oneri da indicare nei righi da **RH9** a **RH13** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RH9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RH10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RH11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **righi RH12** e **RH13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui ai righi **RH6** e **RH7**.

 **ATTENZIONE** Il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **RH1**, **RH2**, **RH3**, **RH6**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RH14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da **RH9** a **RH13**.

Nel **rigo RH15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RH8**) e il totale dei costi e oneri (**rigo RH14**), che deve essere riportato al rigo RL9, colonna 2, del Quadro RL.

R16 - QUADRO RI - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

16.1 Generalità

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci **di società semplici e agli associati in associazioni ad esse equiparate** distintamente da **quelli** assoggettati a tassazione **ordinaria**, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento ricade diret-

tamente sulla società semplice od associazione ad essa equiparata e non si trasferisce ai singoli soci o associati.

Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Premesso quanto sopra, devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1, alle lettere da a) a f) e da g)-bis) a n-bis), del Tuir. Per tali redditi il singolo socio o associato all'atto della presentazione della propria dichiarazione, in base all'art. 16, comma 3°, del Tuir, può non avvalersi della suddetta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche;
- le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c)-ter del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 29 dicembre 1997, n. 449). Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, del regime di imposizione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- interessi premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D. Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento ricade sulla società e non sui singoli soci o associati. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel Mod. 750/RL e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su tali redditi l'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento degli stessi; qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2003** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Per questa categoria di redditi l'obbligo del versamento ricade sulla società e non sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel Mod. 750/L e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sen-

si dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto, dai soci o associati, con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- A** indennità, compresi gli acconti e le indicazioni, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- B** indennità, compresi gli acconti e le indicazioni, percepite per le cessazioni da funzioni notarili;
- C** indennità, compresi gli acconti e le indicazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientrati tra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;
- D** le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria";
- E** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto. Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";
- F** le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione ed indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- G** le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- H** i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- I** i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione nei **rigli da RI1 a RI6** deve essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere *a), b), c), f), g), h)* ed *i)* l'anno di insorgenza del diritto a percepirlti;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno **1998** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RI7**: nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RI8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **rigli RI9 e RI10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirlti ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV**, nei **rigli RI11 e RI12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/RF, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".

Ciò premesso nel **rigo RI11 e RI12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

Nella stessa Sezione, nel **rigo RI13**, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera *c)-ter* del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 mediante cessione a termine di valute

estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Ciò premesso nel **rigo RI13** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero del cessionario non residente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle plusvalenze.

Nel riquadro **Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva**, nei **righe RI14 e RI15**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato D.Lgs. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Ciò premesso nel **rigo RI14 e RI15** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Nel **rigo RI16**, indicare la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righe RI14 e RI15. Si fa presente che il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice-tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 239/96".

Nel riquadro **Proventi derivanti da depositi in garanzia** vanno indicati, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, deve essere utilizzato il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

Pertanto, nel **rigo RI17**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

R17 - QUADRO RJ - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

17.1

Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, **ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice**, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

Si ricorda che a seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.



ATTENZIONE I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non devono essere dichiarati. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto 18 marzo 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, è stato stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate in calce alle presenti istruzioni, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle elencate nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir **e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice**, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato **decreto dirigenziale**.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel Quadro RA oppure Quadro RB, senza utilizzare il presente Quadro RJ.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 18-3-1998

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia: Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o semina- tivo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorieto Uliveto mandorieto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorieto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorieto Mandorieto ficheto Mandorieto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto	Pescheto Pioppeto Pistacchieto Pometo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
Seconda fascia: Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)	Quarta fascia: Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto albe- rato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorieto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorieto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto		Quinta fascia: Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommacheto Sommacheto arborato Sommacheto mandorieto Sommacheto uliveto Bosco ceduo
Terza fascia: Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto Bosco			Sesta fascia: Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a coltura floreale Orto irriguo a coltura floreale Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1* (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2* (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3* (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4* (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5* (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6* (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durezza media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuo (2)	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (3)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Impossibile per capi capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000	R.A. 144.500	R.A. 25.500	R.A. 306.000	R.A. 76.500	R.A. 2.465.000	R.A. 170.000	R.A. 144.500	R.A. 25.500	R.A. 306.000	R.A. 76.500	R.A. 2.465.000	R.A. 170.000	R.A. 144.500	R.A. 25.500	R.A. 306.000	R.A. 76.500	R.A. 2.465.000	
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,71	1,98	1,52	0,12	98.972,60
Vitellini		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,40	1,29	2,94	1,69	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Maiali		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Volatili		1.000	21,00	10,20	2,19	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Stati da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Stati	3 mesi	160	262,50	121,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Stati leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,41	8,92	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Stati pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,49	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	25,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e galline da riproduzione		59	17,97	8,64	1,78	7,27	1,65	4,56	10,49	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	25,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Galline ovide		37	283,78	137,94	28,38	121,61	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	143,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	383,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	5.259,40	2.016,80	2.359,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	558,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.072,12	2.367,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,98
Gallini	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.038,82	735,29	653,99	54,77	12.332,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,50	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	881,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	121,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	53,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.832,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	48	252,50	126,25	25,25	101,00	22,50	59,00	135,00	75,00	87,50	31,25	27,50	2,31	543,75	326,25	375,00	135,00	120,00	10,00	1.000,00
Perne da riproduzione		29	362,07	179,04	36,21	155,17	34,48	93,19	213,96	121,70	142,00	52,71	45,07	3,78	831,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Falcone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	400,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Stammi, pernici e coturni da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Stammi, pernici e coturni	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	400,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.038,82	735,29	653,99	54,77	12.332,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	344,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	338,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,56
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	775,28	155,56	666,67	148,15	400,00	913,04	512,88	610,04	217,57	193,66	16,23	3.666,16	2.091,52	2.404,64	871,48	774,64	64,92	191,25
Leoni, visoni, nutrie e cinghiali		59	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,33	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.046,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,95	15,34	17,92	6,40	5,69	0,46	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	4.517,82
Orini e capri da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnellini e capri da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	72,64	6,00	2.068,42
Prezzi, crotoloni e mollicchi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Prezzi, crotoloni e mollicchi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,41	8,92	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e emulioni		230	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,08	23,52	20,92	1,76	7.085,33
Fagiani da riproduzione		2.000	4,04	1,96	0,40	1,75	0,38	1,04	2,36	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,38	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Pardelli		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alvari (femiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,41	8,92	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lamache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,41	8,92	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,08	23,52	20,92	1,76	7.085,33

(*) Allevati in terreni naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che assicurano su superfici rappresentative in cattedro nonché in terreni artificiali esistenti su terreni cessionati in cattedro.
(1) Quando non è indicato deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per la specie che hanno permesso inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di qualità.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi. Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro RD.

17.2

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righe **RJ1** e **RJ2** del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura. In particolare, nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella Sezione I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
- Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 comma 50 della legge n. 662 del 1996 ai fini delle determinazioni del reddito delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70%;
- nella Sezione II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo **RJ1** del presente quadro.

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
	Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
I	1	2	3	X 56,389	4
II				X 32,222	
III				X 37,593	
IV				X 13,426	
V				X 11,934	
VI				X 1,000	
Totale			Totale A reddito agrario normalizzato		

(**) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2			4	
Vitelloni		1.050,000				riporto	
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici	3	3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al riqu D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Nel **rigo RJ1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II. del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RJ2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I, del presente schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29.

Nel **rigo R13**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo R11, e quello dei capi allevabili di cui al rigo R12.

Nel **rigo RJ4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RJ3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ricorda, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal decreto dirigenziale 18 marzo 1998.

Nel **rigo RJ5** va indicato l'importo della sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89 della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del D.L. n. 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

Nel rigo RJ6 va indicata la somma tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5.

Nel rigo **RJ7** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Quadro RG) fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ6**; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel **rigo RL12** del Quadro RL.

L'importo di **rigo RJ8**, risultante dalla differenza tra i rigi **RJ6** e **RJ7**, va riportato nel **rigo RL5**, colonna 2, del Quadro RL.

Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva indicata nel rigo **RJ5** si rinvia agli appositi riquadri contenuti nel Quadro RP.

R18 - QUADRO RK - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Il presente prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Si fa presente che per ogni operazione effettuata va redatto un distinto prospetto.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, deve essere redatto un apposito prospetto di riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo.

2) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n.724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

R19 - QUADRO RL - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

19.1

Generalità

In questo quadro, nella **colonna 2 dei rigi da RL1 ad RL9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni tra artisti e professionisti nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da RA ad RH nonché da quello contrassegnato dalla lettera RJ.

Nel rigo RL1, colonna 2, indicare l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, mentre nel rigo RL1, colonna 1, indicare l'importo del reddito (già compreso nel rigo RL1, colonna 2) assoggettabile ad aliquota agevolata DIT (ossia importo di rigo RR14 del Quadro RR).

Riservato alle “Società non operative”

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RL1, colonna 2**, ovvero nel **rigo RL2, colonna 2**, aumentato dell'importo di **rigo RL10**, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RP, **rigo RP30, colonna 5**, del “Prospetto per la verifica della determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative”) sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RL1 o RL2 al predetto reddito imponibile minimo.

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RD, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RL4 “Reddito dei terreni”**.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario (vedere in **Appendice** la voce “Crediti d'imposta”);
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi limitato;
- nella **colonna 7**, gli altri crediti di imposta (vedere in **Appendice** la voce “Crediti d'imposta”), tra i quali:
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RL10** le società di persone che derivano da una operazione di trasformazione da una società soggetta all'IRPEG, effettuata nel **1998**, e che compilano il quadro RB, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi di cui all'art. 122, comma 4 del Tuir, costituiti prima della trasformazione - con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso Tuir - in quanto non ricostituite in bilancio. In tale rigo, inoltre, devono essere indicate le predette riserve delle società di persone derivanti da una trasformazione da una società soggetta all'Irpeg, effettuata in anni precedenti al **1998**, che nel presente periodo di imposta hanno variato il regime di determinazione del reddito passando da quello “ordinario” a quello di cui all'art. 79 (contabilità “semplificata”).

Nel **rigo RL11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei rigi da RL1 a RL10.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati

I successivi rigi RL12 e RL13, e quelli da rigo RL15 a RL21 sono riservati esclusivamente alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RL12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice) non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RL11 anch'essi imputati ai soci.

Vanno indicate nella colonna 1 le perdite, da attribuire ai soci, che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Nella colonna 2 vanno, invece, indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'impo-

sta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 102 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti destinatari di quest'ultima disposizione e stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

Nel **rigo RL13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RI.

Nel **rigo RL14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir.

19.2

Sezione I

Nelle Sezioni I e II vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento. In particolare, nella Sezione I, **righe da RL15 a RL17**, vanno indicati i seguenti oneri deducibili sostenuti dalla società:

- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
 - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
 - i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
 - le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RL18** (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

19.3

Sezione II

Nella Sezione II, nei **righe RL19 e RL20** vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, **delle regioni, degli enti locali territoriali**, di enti o istituzioni pubbliche, di **comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;**
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusiva-

mente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367;
- **le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nel settore di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;**
- gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sostenuti dalle società, in particolare:
- gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nel **rigo RL21** (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta").

19.4

Sezione III

Nella Sezione III vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in **Appendice** alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

 **ATTENZIONE** Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali

A tal fine, nei **righe RL22** e **RL23** va indicato:

- **a colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **a colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc.. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **a colonna 3**, l'importo delle spese sostenute nell'anno di riferimento..

Nel **rigo RL24**, indicare il totale degli importi indicati nei righe RL22 e RL23 sul quale determinare la detrazione.

R20 - QUADRO RM - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il Quadro RM va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o as-

sociazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.

Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.

Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

Per le persone fisiche, nei **campi da 1 a 6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.

Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel Quadro RN.

Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.

Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1998, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1998. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nel **campo 10**, indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.

Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.

Nel Quadro RM vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 1998 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9, 11 e 12.

Se i soci sono più di tredici, vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo.

R21 - QUADRO RN - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il Quadro RN contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

- A** se trattasi di socio amministratore;
- B** se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:

1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3. se trattasi di curatore fallimentare;
4. se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

- 5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 se trattasi di liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

R22 - QUADRO RP - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA, RB E RJ

22.1

Generalità

Il Quadro RP si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RB e RJ:

- Dati relativi all'attività;
- Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati;
- Patrimonio sociale;
- Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

22.2

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RP1**, campi 1 e 2, vanno indicati i dati richiesti, qualora variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel **rigo RP1** va indicato:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, il codice va indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **campo 3** del medesimo rigo va indicato il quadro e il numero di modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RP.

Nel **rigo RP2** va indicato:

- il **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- nel **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 3**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

22.3

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone

Si fa presente che, a seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto dell'art. 2, comma 1, n. 14), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'IRPEG trasformatasi in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.

Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura dei 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a par-

tire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.

Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (righe da RP3 a RP7).

Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.

Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati dovranno utilizzare i righe da RP6 a RP8 e dovranno altresì compilare i righe RP9 e RP10 relativi al credito di imposta.

Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.;
- nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in **Appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

A) REGIME ANTERIORE ALLA DISCIPLINA INTRODotta DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 467 DEL 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, ma con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, originariamente pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali; inoltre, qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, e che, pertanto, non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali invece devono essere imputate ai soci. Qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **riga RP3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **riga RP4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RP5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RP6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RP7** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

B) REGIME INTRODOTTO DALL'ART. 3 , COMMA 2, DEL D.LGS. N. 467 DEL 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31-12-1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dall'art.2, comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.

Come detto in premessa, tali soggetti dovranno innanzitutto compilare i righi RP6 e RP7 con le modalità sopra illustrate nonchè i successivi righi RP8, RP9 e RP10 come di seguito:

- nel rigo RP8 vanno indicate, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei righi RP6 e RP7;
- nel rigo RP9 vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione. In particolare, va indicato:
 - in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale risultante nel Mod. 760/98 (rigo RF34, colonna 3) della società prima della trasformazione;
 - in colonna 2, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
 - in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
 - in colonna 4, il saldo finale;
- nel rigo RP10 vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione. In particolare va indicato:
 - in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale risultante nel Mod. 760/RF/98 (rigo RF34, colonna 4) della società prima della trasformazione;
 - in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
 - in colonna 4, il saldo finale.

22.4

Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:

- nel **rigo RP11** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RP12** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- nel **rigo RP13** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RP14** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei rigi RP12, RP13 e RP14 i dati riepilogativi mentre il rigo RP11 non va compilato.

22.5

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei rigi RB5 e RB6 del Quadro RB e dei rigi RA4, RA5 e RA28 del Quadro RA.

22.6

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati

(art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995)

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo RP19** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nel **rigo RP20** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo RP21** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RP19 e rigo RP20 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RP20 è superiore all'importo di rigo RP19, nel rigo RP21 va indicato zero.

22.7**Perizia del patrimonio sociale**
(art. 14, comma 9, D.Lgs. n. 461 del 1997)

Le società per le quali, in applicazione dell' art. 14, comma 9, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, è stata redatta la perizia giurata di stima (cui si applica l'art. 64 del cod. proc. civ.) del patrimonio sociale alla data del 28 gennaio 1991 e/o alla data del 1° luglio 1998, devono indicare tali valori nei rigli RP22 e RP23 unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia.

Se tali soggetti sono stati interessati da operazioni di fusione o di scissione, per cui si rende necessario indicare il valore del patrimonio delle società fuse, incorporate o scisse alle indicate date, devono indicare nei rigli RP24 e RP25 i predetti dati riferibili alle società fuse, incorporate o scisse oltre al codice fiscale delle stesse.

Nel caso in cui la società sia tenuta a redigere la dichiarazione su modelli 750/98 approvati nel corso del 1998 non recanti i dati contenuti nella presente sezione, questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora successivamente richiesti.

22.8**Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi**

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:

- a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- c) le società in amministrazione controllata e straordinaria.
- d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.
- e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

*La casella posta nel **rigo RP26** deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività". Maggiori informazioni in merito sono contenute nella voce di **Appendice** "Disciplina delle società non operative".*

Nel **rigo RP27**, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.

Nel **rigo RP28**, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RP29**, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei rigli da RP27 a RP29 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RP30**, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RP30**, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora tenuto, dal libro inventari.

Qualora nel rigo RP30 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini Irpef è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, anch'essi ragguagliati al periodo di possesso nell'anno, da indicare nella **colonna 4**, le percen-

tuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **RP30, colonna 5**, e il reddito indicato nel rigo RL1, colonna 2, ovvero la somma dei redditi di rigo RL2, colonna 2 e RL10, colonna 2 del Quadro RL, aumentati degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile delle colonne 2 dei righe RL1 o RL2 del Quadro RL di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Nel rigo RP31 va indicato l'importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di disposizioni agevolative.

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RL e dal Quadro RM, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo RL11, colonna 2, del Quadro RL, la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite di cui all'art. 102, comma 1, del Tuir, ovvero art. 102, comma 1-bis dello stesso Tuir, indicate rispettivamente nel rigo RL12, colonna 1 e colonna 2, del medesimo Quadro RL e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, l'eventuale reddito agevolato ai fini DIT indicato nella colonna 1 del rigo RL1;
- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato con l'indicazione, se del caso, che la società commerciale o l'associazione fruisce delle agevolazioni riservate alle nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del computo del relativo credito d'imposta Irpef;
- 4) la quota di reddito (o perdita) di cui al **rigo RL11, colonna 2**; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al **rigo RL12, colonna 1** o al **rigo RL12, colonna 2**, imputabili al singolo socio o associato e, **nella sola ipotesi che il socio sia una persona fisica, l'eventuale quota del reddito agevolato ai fini DIT**;
- 5) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative. Tale indicazione va fornita nel caso in cui la quota di reddito attribuito ai soci sia pari o superiore alla predetta quota di reddito minimo. Qualora la società abbia dichiarato un reddito agevolabile ai fini DIT ed il socio sia una persona fisica, la quota di reddito minimo deve essere in ogni caso comunicata;
- 6) la quota di credito d'imposta da far valere ai fini Irpef, relativa all'imposta sostitutiva pagata dalle società di persone commerciali a fronte della regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 2, comma 142 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996);
- 7) la quota massima di credito d'imposta Irpef attribuibile al socio in relazione alle agevolazioni fiscali per nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, calcolata in proporzione alla partecipazione dello stesso nella società;
- 8) le ritenute d'acconto e quelle di imposta pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;
- 9) le quote di crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8, dell'art. 26, comma 5, della legge 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142 della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;

- 10) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis del Tuir.
- 11) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir. Ciascun socio indicherà la quota di propria spettanza di detti oneri nella Sezione II del quadro RP del modello UNICO 99 - persone fisiche;
- 12) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1998, n. 30. Ciascun socio indicherà la quota di propria spettanza di detti oneri nella Sezione I del quadro RP del Modello UNICO 99 - persone fisiche;
- 13) le spese **sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze**, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 41 per cento. Ciascun socio indicherà la quota di spese di propria spettanza, nei righe **RP25** e **RP26** del Modello UNICO 99 - persone fisiche. Per ulteriori informazioni, vedere in **Appendice** la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".
- 14) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RL13 del Quadro RL, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Quadro RI essi appartengono. Inoltre, tenuto conto che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento dell'imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir nonché dell'art. 7, comma 3 del medesimo Tuir, questi devono essere separatamente indicati per ciascun socio.

 **ATTENZIONE** Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Modello UNICO 99 al quadro RH** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Modello UNICO 99 al quadro RM**.

- 15) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir.
- 16) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

 **ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir.

- 17) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1998, delle quali, per effetto dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs., il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 1999, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.
 - 18) qualora la società ha fruito delle agevolazioni contenute nel comma 38 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci persone fisiche, che si configurano ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, come utili, diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 del predetto art. 3 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa, poiché detti importi non costituiscono redditi per i soci in virtù del citato art. 3 comma 40.
- Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

R23 - QUADRO RR - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997

23.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo, dalle società in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparate in base all'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, che, pur non essendo direttamente interessati all'agevolazione, determinano il reddito agevolabile da attribuire ai soci o al coniuge dell'impresa coniugale gestita in forma societaria.

Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente quadro vedere la voce in **Appendice** "Dual Income Tax (DIT)".

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve essere obbligatoriamente in regime di contabilità ordinaria avendo superato, nel periodo d'imposta precedente, i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero avendo esercitato opzione irrevocabile per tale regime.

Una volta esercitata l'opzione, gli effetti della stessa permangono fino alla cessazione dell'attività di impresa.

Nel **rigo RR1** va indicata la somma degli utili degli esercizi 1996 e 1997 accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati dai soci **nei periodi d'imposta 1997 e 1998. I conferimenti effettuati nel 1998 vanno ragguagliati in relazione alla data dell'effettivo versamento.**

Non vanno indicati, in quanto non rilevanti ai fini DIT:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, **come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998 e 16 dicembre 1998**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati **nei predetti decreti**, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole espresso da parte del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (cosiddetto "diritto d'interpello").

Nel **rigo RR2** va indicato l'intero importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura) ai soci, **effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.**

Nel **rigo RR3** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR1 e l'importo di rigo RR2. Qualora il risultato sia negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR4** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 1998, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR5** va indicato il minore tra l'importo di rigo RR3 e l'importo di rigo RR4.

Nel **rigo RR6**, va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, **avvenuta nei periodi di imposta 1997 e 1998. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;**
- l'ammontare dei conferimenti in denaro **effettuati nei periodi d'imposta 1997 e 1998**, a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo del conferimento deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RR7** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RR8** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RR5 e la somma degli importi dei rigi RR6 e RR7; se il risultato é pari a zero ovvero negativo, i successivi rigi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR9** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, **ancora in possesso alla data di inizio del periodo di imposta, acquisiti nei periodi di imposta 1997 e 1998, al lordo delle quote di ammortamento**. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei suddetti beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RR10** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo degli stessi risultante in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.

Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione, da indicare nel rigo RR10, potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, e sia da entrambe le cause.

Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RR11** va indicata la somma degli importi dei rigi RR9 e RR10. Qualora tale somma sia pari a zero i successivi rigi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR12, colonna 1** va riportato il minore tra l'importo di rigo RR8 e RR11. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente del 7 per cento all'importo indicato nella colonna 1.

Nel **rigo RR13** va riportato l'importo del reddito imponibile complessivo indicato nel rigo RL1, colonna 2, del Quadro RL.

Nel **rigo RR14** va indicato il minore tra l'importo di rigo RR12, colonna 2 e quello di rigo RR13.

 **ATTENZIONE** Qualora l'importo di rigo RR12, colonna 2, costituente l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT, risulti superiore all'intero reddito imponibile indicato nel rigo RR13, l'eccedenza non è utilizzabile ai fini dell'agevolazione in parola e conseguentemente è da considerarsi definitivamente persa.

R24 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

24.1

Generalità

Il quadro RS va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione) ai sensi del D.L. 357 del 1994;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;

- **alle imprese che acquistano strumenti per pesare.**
- alle società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- **alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;**
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;

Il quadro RS contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della L. 5 ottobre 1991, n. 317, nonché alle altre agevolazioni la cui disciplina fa rinvio a tale legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile, incentivi per il commercio e il turismo), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si applica, **in caso di revoca**, la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti;

- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

24.2**Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991**

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997 n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, ai sensi della comunicazione del Ministero competente.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione della stessa relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata L. n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile del periodo di imposta in cui è utilizzato (vedere tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" la voce "Contributi o liberalità").

In forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 317 del 1991, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti.

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS1, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS6, colonne 2, 3 e 4 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1, utilizzati ai fini del versamento dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei rigi RS3, RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei rigi RS3, RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS6, colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS2 e la somma degli importi dei rigi RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'impo-

sta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS7, colonne 1 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS12, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7, utilizzati a compensazione dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS12, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei rigi RS9, RS10 e RS11, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei rigi RS9, RS10 e RS11, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei rigi RS9, RS10 e RS11, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS8 e la somma degli importi dei rigi RS10 e RS11 che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del D.M. 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro RS il credito d'imposta concesso per l'anno 1998.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'ecedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS18 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS14**, l'ammontare del credito spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RS15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'iva dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS16**, la differenza tra la somma dei rigi RS13 e RS14 e la somma degli importi indicati nel rigo RS15, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RS17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RS18**, la differenza tra l'importo di rigo RS16 e quello di rigo RS17, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.4

Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. n. 357 del 1994 (premio di assunzione)

L'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.

Tale credito, che non costituisce componente positivo di reddito, può essersi formato per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi. Il relativo residuo può essere utilizzato, in sede di versamento dell'iva, delle ritenute operate su qualsiasi tipo di reddito, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RS21 del MOD. 750/RS/98;
- nel **rigo RS20, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS19 e la somma degli importi indicati nel rigo RS20, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivi a quelli del rigo RS20 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.5**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni****(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare comunque nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG(97)D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee), nell'ambito di aree interessate dai patti territoriali di cui all'art.2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di determinate aree urbane svantaggiate, di comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali, di comuni montani e delle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna salvo che per queste ultime non ricorrano le situazioni precedenti. Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, in saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS22**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta nel periodo d'imposta 1998 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS24**, la differenza fra l'importo di rigo RS22 e la somma degli importi indicati nel rigo RS23, colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

24.6**Incentivi al settore del commercio e turismo per l'acquisto di beni strumentali****(art. 11, L. n. 449 del 1997)**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, moto-veicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione della stessa imposta sostitutiva relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: “6703 - Credito d’imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97”.

Il credito d’imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere tra le “Novità della disciplina del reddito d’impresa” la voce “Contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili” e, in Appendice, la voce “Contributi o liberalità” art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir).

In caso di revoca del credito disposta a norma dell’art. 11 della L. 449 del 1997, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’ammontare del credito indebitamente fruito, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel prospetto va indicato:

- nel rigo **RS25**, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS26, colonna 1**, l’ammontare del credito di cui al rigo RS25 utilizzato a compensazione dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS26, colonna 2**, l’ammontare del credito di cui al rigo RS25 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS27**, la differenza fra l’importo di rigo RS25 e la somma degli importi indicati nel rigo RS26, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell’Iva e dell’imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d’imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

24.7

Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura; il credito sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla L. 27 marzo 1987, n. 121. Il credito d’imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell’imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l’eventuale eccedenza è computata in diminuzione della stessa imposta sostitutiva relativa ai periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere tra le “Novità della disciplina del reddito d’impresa” la voce “Contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili” e, in Appendice, la voce “Contributi o liberalità” art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir).

Nel prospetto va indicato:

- nel rigo **RS28**, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS29, colonna 1**, l’importo del credito di cui al rigo RS28 utilizzato ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS29, colonna 2**, l’importo del credito di cui al rigo RS28 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS30** l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l’importo del rigo RS28 e quello di rigo RS29, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell’imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d’imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.8**Credito d'imposta per la promozione della imprenditorialità femminile****(art. 5, legge 25 febbraio 1992, n. 215)**

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito d'imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione della stessa imposta sostitutiva relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della L. n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" la voce "Contributi o liberalità").

In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS31**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS24 del Mod. 750/RS/98
- nel **rigo RS32**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS33** l'ammontare del credito di cui al rigo RS31 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS34, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS31 e del rigo RS32, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS35, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS31 e del rigo RS32, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS36, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS31 e la somma degli importi dei righe RS33, RS34 e RS35, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS36, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RS32 e la somma degli importi dei righe RS34 e RS35, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi

d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.9

Credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di **autoveicoli con trazione elettrica**, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, e 22 della L. n. 266 del 1997.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS37**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS27 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS38**, l'ammontare del credito spettante nel periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RS37 e RS38, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente, la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RS37 e RS38, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RS37 e RS38, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39, colonna 4** l'ammontare del credito di cui ai righe RS37 e RS38, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS40**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RS37 e RS38 e la somma degli importi indicati nel rigo RS39, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RS39 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.10**Credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole****(art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art.57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall' art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, lo stesso credito può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel rigo **RS41** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS42, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS41, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel rigo **RS42, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS41 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS42, colonna 3** l'ammontare del credito di cui al rigo RS41 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS42, colonna 4** l'ammontare del credito di cui al rigo RS41 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS43** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RS41 e la somma degli importi indicati nel rigo RS42, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RS42 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.11**Credito d'imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL****(art. 1, legge 25 novembre 1997, n. 403)**

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998, data di entrata in vigore del medesimo decreto, su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene ri-

chiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS44** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS45, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RS45, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS45, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS45, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS46**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS44 e la somma degli importi indicati nel rigo RS45, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RS45 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.12

Credito d'imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche
(art. 6, della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 dicembre 1998, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.

Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440. Tale credito, spettante nella misura di L. 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS47** l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS48, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS47, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RS48, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS47, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS48, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS47, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS49**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS47 e la somma degli importi indicati nel rigo RS48, colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

24.13

Credito d'imposta per la ricerca scientifica
(art. 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad Università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, dell'Iva, anche in acconto, e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS50**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS50 utilizzato ai fini del versamento dell'Iva, dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS50 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS50 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS52** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RS50 e la somma degli importi indicati al rigo RS51, colonne 1, 2 e 3, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

24.14**Credito d'imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei****(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)**

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS53**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS54, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RS53, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS54, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RS53, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

24.15**Crediti non più in vigore**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso del periodo d'imposta, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RS55**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RS56**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva.

24.16**Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM****(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)**

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RS57**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e in quelle relative agli anni precedenti;

- nel **rigo RS58**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RS59, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS59, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS60**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS61**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e la somma degli importi dei rigi RS58, RS59, colonne 1 e 2, e RS60.

R25 - QUADRO RT - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

25.1

Generalità

Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge n. 449 del 1997 concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, sono state prorogate, per effetto dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevedendo anche la possibilità di cedere a titolo oneroso ai soci i beni stessi.

Le società interessate all'assegnazione, alla cessione ed alla trasformazione, tassativamente indicate nella norma, sono le seguenti:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Si precisa che l'eventuale presenza dello stato di liquidazione, non essendo prevista come causa ostativa, consente comunque di effettuare l'assegnazione e la cessione agevolata.

Con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione o cessione dei beni, si fa presente che, in mancanza di una specifica indicazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi da persone fisiche.

Circa la condizione richiesta dal comma 1 dell'art. 29, secondo la quale tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997, si precisa che detta condizione deve essere intesa nel senso che solo i soci che rivestono tale qualifica alla predetta data del 30 settembre 1997, possono fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame. Si precisa, altresì, che l'agevolazione è applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell'effettivo socio risultano intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 1997 ed è necessario, inoltre, fornire la prova che il rapporto fiduciario tra la società ed il fiduciante sia sorto anteriormente alla predetta data.

A tale riguardo, si precisa che, fermo restando la necessaria qualità di socio all'atto dell'assegnazione del bene, la percentuale di partecipazione di cui tenere conto ai fini dell'assegnazione è quella esistente alla data dell'assegnazione medesima. Relativamente all'ipotesi di trasformazione in società semplice, l'agevolazione compete, sempre con riferimento ai beni agevolabili, soltanto se, all'atto della trasformazione, la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 1997 a nulla influenzando la circostanza che alla data di assegnazione la predetta percentuale sia variata rispetto a quella posseduta alla data del 30 settembre 1997.

Con riferimento alle modalità di assegnazione agevolata ai soci, si fa presente, come sopra detto, che il predetto art. 13 della legge n. 28 del 1999, ha previsto l'applicazione delle disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997 anche nel caso in cui

i beni agevolabili vengono ceduti a titolo oneroso ai soci. Tanto premesso, si elencano di seguito le categorie di beni assegnabili o cedibili, le cui caratteristiche debbono esser verificate, ai fini di cui trattasi, nel momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione:

1. beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir;
2. beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa;
3. quote di partecipazione in società.

Va precisato, limitatamente alla sola assegnazione dei beni, che dovendo questa essere effettuata nel rispetto delle percentuali di partecipazione dei soci nella società, ed essendo taluni beni per loro natura difficilmente divisibili (es. gli immobili), la "par condicio", relativamente all'assegnazione medesima può ritenersi soddisfatta anche se ad un socio, ad esempio, viene attribuito l'immobile agevolabile e, ad altri, somme di denaro (importi, quest'ultimi, ovviamente non suscettibili di agevolazione) che comunque rappresentino la risultante di distribuzione di utili o la restituzione di capitale.

Con riferimento ad ognuna delle tre categorie di beni sopra indicate si fa presente quanto segue:

25.2**Beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir**

Possono essere assegnati o ceduti immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte della stessa. Tale circostanza comporta che laddove la società possieda immobili strumentali per natura, vale a dire quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, i quali vengono comunque utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, non possono essere assegnati o ceduti ai soci dall'impresa medesima.

Sono, invece, assegnabili o cedibili gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè:

- quelli strumentali per natura, vale a dire quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- quelli che concorrono a formare il reddito secondo le disposizioni di cui all'art. 57 del Tuir.

Si precisa al riguardo che anche le società con attività di pura gestione immobiliare che possiedono nel proprio patrimonio immobili non destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa commerciale, ancorché concessi in locazione, possono procedere all'assegnazione o alla cessione ai soci dei beni in argomento.

25.3**Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa**

La norma prevede la possibilità di assegnare o cedere ai soci i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa. Circa il concetto di strumentalità nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, restano confermate le precisazioni più volte fornite sull'argomento: trattasi di quei beni senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, in tale fattispecie le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole di addestramento al volo).

25.4**Quote di partecipazione in società**

Si precisa che nella nozione di quote di partecipazioni in società, ai fini di cui trattasi, sono ricomprese anche le quote di partecipazioni costituite da azioni. A tale proposito si fa presente che anche le azioni proprie possedute dalla società possono essere oggetto di assegnazioni agevolate ai soci.

25.5**Determinazione della base imponibile**

La determinazione della base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per i beni la cui assegnazione o cessione è soggetta ad Iva, può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva in misura pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. La disposizione in argomento trova applicazione anche in ipotesi di trasformazione in società semplice. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento.

La norma in esame detta diversi criteri di valutazione a seconda della tipologia del bene interessato all'operazione di assegnazione, cessione, o trasformazione.

25.6**Beni immobili**

Su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale, in alternativa a quello di cui all'art. 9 del Tuir, può essere determinato sulla base dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero in base a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

25.7**Beni mobili iscritti in pubblici registri**

Il valore normale per questi beni deve essere individuato in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 9 del Tuir.

25.8**Quote di partecipazione in società**

Per le quote di partecipazione in società, come sopra definite, assegnate entro la data del 1° settembre 1998, ovvero possedute da società trasformate entro la predetta data, il valore normale è costituito dal maggiore valore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione al patrimonio netto contabile della società partecipata con riferimento all'ultimo bilancio approvato da quest'ultima precedentemente alla data di assegnazione o trasformazione. Si fa presente che nell'ipotesi in cui la partecipazione riguardi società di persone non tenute all'approvazione del bilancio o società in contabilità semplificata, deve farsi riferimento, in luogo del bilancio approvato, al patrimonio netto risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente quello di assegnazione o di trasformazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'assegnazione del bene nonché la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal 2 settembre 1998, il predetto art. 13 della legge n. 28 del 1999, ha stabilito che il valore normale delle partecipazioni è determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, vale a dire:

- per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alle medie aritmetiche dei prezzi rilevati nell'ultimo mese precedente l'assegnazione, o la trasformazione;
- per le altre azioni e per le quote di società non azionarie in proporzione al valore del patrimonio netto della società. Il valore del patrimonio netto in questo caso deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché l'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione è stata effettuata, ovvero la trasformazione è stata posta in essere.

Il citato art. 13 della legge n. 28 del 1999, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

25.9**Trasformazione in società semplice**

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997 stabilisce che le medesime disposizioni dell'intero comma 1 dell'articolo stesso si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1° settembre si trasformano in società semplici. Il termine del 1° settembre 1998 per deliberare la trasformazione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, è stato rinviato al 30 giugno 1999 e, nel contempo, sono stati fatti salvi gli effetti delle eventuali trasformazioni poste in essere, in base al previgente art. 29 della legge n. 446 del

1997, dopo la data del 1° settembre 1998 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Al riguardo, si fa presente che per le trasformazioni risultano applicabili, in quanto compatibili, le considerazioni già svolte con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci.

In presenza di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, sono assoggettati a tassazione nei modi ordinari.

25.10**Imposta sostitutiva**

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, nella misura del 10 per cento del valore imponibile sulla base delle indicazioni sopra fornite. Per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Si precisa che l'importo dell'imposta sostitutiva versata dalla società per l'assegnazione dei beni non può essere computata ai fini dell'ammontare dell'imposta di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir. Invece, l'imposta sostitutiva del 20 per cento applicata per effetto dell'annullamento delle riserve in sospensione d'imposta, può essere computata ai fini dell'ammontare dell'imposta di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir.

25.11**Versamenti dell'imposta sostitutiva**

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si fa presente che i nuovi termini di versamento sono applicabili nei confronti delle società che si sono avvalse delle previgenti disposizioni dell'art. 29 e che hanno, secondo quanto previsto dalla disposizione medesima, già effettuato il primo versamento.

Con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva si fa presente che è stato istituito il seguente codice tributo: 1677 - Imposta sostitutiva assegnazione agevolata dei beni ai soci ai sensi art. 29 L. 449/97.

25.12**Istruzioni per la compilazione del quadro RT**

Tanto premesso, si forniscono le necessarie indicazioni per la compilazione del quadro RT, concernente il prospetto dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Nel **rigo RT1**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione, di cessione o riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva determinato secondo le disposizioni precedentemente indicate.

Nel **rigo RT2**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione, di cessione o riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni precedentemente indicate.

Nel **rigo RT3**, deve essere indicato, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione, di cessione o riferite alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni precedentemente indicate.

Nel **rigo RT4** deve essere indicata la somma degli importi dei **righe RT1, RT2 e RT3**.

Nel **rigo RT5**, deve essere indicato l'importo delle riserve in sospensione d'imposta da assoggettare all'imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RT6**, deve essere indicata la somma dell'imposta sostitutiva ottenuta applicando all'importo di rigo RT4 l'aliquota del 10 per cento con quella dell'imposta sostitutiva ottenuta applicando all'importo di rigo RT5 l'aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RT7**, deve essere indicata l'imposta sostitutiva dell'Iva, pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi, relativamente ai beni oggetto di assegnazione, di cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, nell'ipotesi in cui la società abbia ritenuto di voler fruire di tale forma di imposizione sostitutiva.

Nel **rigo RT8**, deve essere indicata la somma degli importi di rigo RT6 e di rigo RT7.

R26 - QUADRO RU

26.1

Generalità

Sezione I - Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si ricorda che le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RU7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni, (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RU2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righe RU1** e **RU2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Modalità di compilazione della **Sezione I**

Nel **rigo RU1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RU2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente. Nel **rigo RU3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU1** e quello del **rigo RU2**.

Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RU3** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RU2** e quello di **rigo RU1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RU4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU3**).

Nel **rigo RU5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU3** e quello di **rigo RU4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RU10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RU6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RU5**.

Nel **rigo RU7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RU8**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU6** e l'importo di **rigo RU7**.

Se l'importo del **rigo RU7** è superiore a quello del **rigo RU6** indicare nel **rigo RU9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994, 1995, 1996, 1997** e dalla presente dichiarazione **realizzate entro il 30 giugno 1998**, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RU3**.



ATTENZIONE In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX posto nel fascicolo base.

SEZ. II - LA RIFORMA DEI REDDITI DIVERSI: IL REGIME TRANSITORIO

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale provvedimento di riforma ha operato la revisione della disciplina dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti, di altri strumenti finanziari, nonché di valute e metalli preziosi, ha introdotto nuove norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti, ed ha inserito disposizioni di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti.

Tali nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto, recante le disposizioni di carattere transitorio, alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998. Al riguardo, si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà del titolo e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa. L'effettiva percezione del corrispettivo può verificarsi in parte precedentemente a tale momento - come nell'ipotesi di acconti - ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono percepite, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia percepito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Secondo tali principi, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non rientrano nell'ambito della nuova disciplina le plusvalenze e le minusvalenze conseguite per effetto del rimborso di titoli scaduti entro il 30 giugno 1998 anche se il rimborso è ese-

guito successivamente a tale data. Pertanto, le obbligazioni e altri titoli che scadono il 1° luglio 1998 sono suscettibili di generare redditi imponibili secondo le disposizioni recate dalla nuova disciplina.

Sulla base degli stessi principi, i contratti relativi a cessioni a termine di valuta conclusi prima del 1° luglio 1998, ma con cessione successiva al 30 giugno 1998, rientrano nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni in quanto le plusvalenze relative a detti contratti sono realizzate al momento della cessione.

Ciò premesso, al fine di limitare gli effetti che la nuova disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze potrebbe produrre - anche in considerazione della circostanza che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati italiani, la tassazione era stata sospesa fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi di capitale e diversi (per effetto del combinato disposto dell'articolo 7 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla L. 5 novembre 1992, n. 429 e dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla L. 22 luglio 1994, n. 458) è stata prevista una disciplina speciale per le partecipazioni, titoli e diritti, posseduti al 1° luglio 1998.

Tale disciplina ha carattere opzionale e consente al contribuente di adeguare il costo di tali partecipazioni al 1° luglio 1998, assoggettando ad imposta sostitutiva, qualora sia dovuta, con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991, le eventuali plusvalenze maturate a tale data.

A tal fine, è concessa al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti posseduti al 1° luglio 1998 utilizzando criteri alternativi a quelli ordinari. Detti criteri sono volti a consentire di assoggettare a tassazione i maggiori valori risultanti dall'adeguamento del costo con il medesimo trattamento tributario che gli stessi avrebbero sopportato se i titoli, le quote o i diritti cui afferiscono fossero stati ceduti prima della suddetta data, senza dover procedere ad una effettiva cessione degli stessi.

 **ATTENZIONE** I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta in base al regime forfetario (art. 3 del D.L. n. 27 del 1991) mediante gli intermediari autorizzati, avvelendosi della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non sono obbligati all'indicazione dei predetti dati nella presente dichiarazione. La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva tramite l'intermediario, nonché quella assunta ai fini della determinazione dell'imposta stessa deve essere conservata dal contribuente e deve essere esibita su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Criterio del valore delle partecipazioni al 1° luglio 1998

Mediante l'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998, il comma 6 dell'articolo 14 consente di affrancare le plusvalenze e gli altri redditi diversi maturati fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 461 del 1997, assumendo come costo o valore di acquisto della partecipazione, il valore della partecipazione alla predetta data.

A tal fine, occorre distinguere le ipotesi in cui le partecipazioni, o i diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, siano negoziate o meno in mercati regolamentati e se siano qualificate o non qualificate.

Per le **partecipazioni qualificate, negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, tale criterio consiste nell'assumere, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese di giugno 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991.

Tale modalità di affrancamento si applica anche alle **partecipazioni qualificate e non qualificate**, definite tali dalle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, **negoziate esclusivamente in mercati esteri**.

Per le **partecipazioni qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri**, il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali titoli, determinato sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato prima del 1° luglio 1998, a condizione che le plusvalenze

comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in relazione al valore effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata, sulla base di una relazione di stima, redatta da soggetti abilitati ivi elencati (soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e nell'elenco dei revisori contabili). Tale relazione deve essere giurata e al redattore si applicano le disposizioni del Codice penale relative ai periti (art. 64 del Codice di procedura civile).

La prevista relazione giurata, anche se redatta su incarico dei soci, deve essere riferita all'intero patrimonio sociale della società partecipata e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia. Detta relazione giurata deve esprimere il valore effettivo di mercato della società (e non un valore minimo) e il valore da essa desunto deve essere reso noto ai soci, associati o partecipanti che ne facciano richiesta ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'adeguamento del costo al valore effettivo al 1° luglio 1998. In presenza di più relazioni di stima, assume rilevanza quella indicata dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.

Soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti, i dati relativi alla perizia e all'estensore devono essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

Per le **partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997, il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati nel mese di giugno 1998.

Per la valorizzazione di tali partecipazioni non è dovuto il pagamento dell'imposta sostitutiva in quanto, come anticipato, si tratta di plusvalenze per le quali l'imposta era stata sospesa fino al 30 giugno 1998 e non è richiesta l'indicazione del valore risultante dalla predetta media nella presente dichiarazione. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RU, compilando esclusivamente il **rigo RU11**, indicando zero nel **rigo RU13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RU13**.

 **ATTENZIONE** I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.L. n. 27 del 1991

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla valorizzazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998, devono essere adottati gli stessi criteri stabiliti nel citato D.L. n. 27 del 1991. Pertanto, il contribuente deve applicare il regime analitico - calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 25 per cento sulla differenza tra il costo storico di acquisto e il valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato - per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate; mentre può applicare il regime forfetario - calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 2,1 per cento sull'intero valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato - per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, salvo che non opti per il regime analitico.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999.

Qualora sia applicato il regime analitico, anche per opzione, il costo fiscalmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato D.L. n. 27 del 1991, può essere adeguato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.

Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita anteriormente al 28 gennaio 1991, può essere assunto il costo storico come sopra rivalutato o, in alternativa, il valore di mercato della partecipazione al 28 gennaio 1991 determinato sulla base di un'apposita relazione di stima rivalutata attraverso l'applicazione del predetto correttivo per l'inflazione. In quest'ultimo caso, la relazione di stima, anche se predisposta precedentemente al 1° luglio 1998, deve essere asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia.

Inoltre, ai fini dell'individuazione del regime di applicazione dell'imposta sostitutiva in sede di affrancamento, si deve tener conto non solo delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 oggetto di affrancamento, ma anche di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi antecedenti, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, la partecipazione oggetto di affrancamento deve essere considerata qualificata quando sommata a quelle cedute in tale arco temporale rappresenti una percentuale superiore a quelle stabilite dalla norma. In tal caso l'affrancamento deve essere effettuato con il metodo analitico e dall'imposta sostitutiva dovuta può essere scomputata quella corrisposta in base al regime forfetario in occasione delle precedenti cessioni.

Qualora le partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 abbiano a tale data tutti i requisiti per poter essere considerate partecipazioni che - se cedute in precedenza - potevano consentire la realizzazione di plusvalenze non assoggettate a tassazione ai sensi della disciplina previgente, l'assunzione del criterio del valore al 1° luglio 1998 non è subordinato all'applicazione dell'imposta sostitutiva. A titolo di esempio, quindi, per le partecipazioni non qualificate definite tali secondo il regime previgente, possedute al 1° luglio 1998 per un periodo di tempo superiore a quindici anni, la valorizzazione alla predetta data non implica il pagamento dell'imposta sostitutiva, in quanto dette partecipazioni se fossero state cedute precedentemente avrebbero realizzato plusvalenze in esenzione d'imposta. In questi casi, non è obbligatorio indicare nella presente dichiarazione il valore assunto al 1° luglio 1998.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RU, compilando esclusivamente il **rigo RU11**, indicando zero nel **rigo RU13** e barando la casella posta nel medesimo **rigo RU13**.

 **ATTENZIONE** *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.*

Il criterio del valore al 1° luglio 1998 può essere utilizzato anche per una parte soltanto delle partecipazioni possedute a tale data, rimanendo anche in tal caso applicabile la regola dei dodici mesi sopra ricordata. Qualora le partecipazioni che si intende valorizzare siano state acquisite in epoche diverse, va applicato, ai fini dell'individuazione dei costi delle partecipazioni valorizzate, il criterio previsto dall'art. 81 del Tuir, nella versione previgente. Ai sensi di quest'ultima norma si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite per ultime e, pertanto, ai fini dell'applicazione del regime transitorio, si devono valorizzare per prime quelle acquisite per ultime. Inoltre, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate dalla data del 1° luglio 1998, le partecipazioni così valorizzate si considerano acquisite alla data del 1° luglio 1998.

In caso di utilizzo del criterio del valore al 1° luglio 1998 per partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, si rende applicabile il principio contenuto nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette del 10 maggio 1985, n. 16, in base al quale il valore delle partecipazioni deve essere ripartito, in relazione al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto così come determinati ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131 del 1986, facendo riferimento alla data del 1° luglio 1998 ai fini dell'individuazione dei parametri applicabili.

Qualora il maggior valore derivante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sia assoggettato ad imposta sostitutiva sulla base del regime analitico, in quanto ritenuto più conveniente o perché la partecipazione è qualificata, detta plusvalenza:

- va determinata confrontando il valore della partecipazione alla predetta data con il costo fiscalmente rilevante della stessa. Tale costo deve essere calcolato secondo i criteri del D.L. n. 27 del 1991 e, quindi, può essere assunto il costo storico rivalutato attraverso l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto;
- può essere compensata con eventuali minusvalenze effettivamente realizzate fino al 30 giugno 1998 e con le eccedenze di minusvalenze riportate dai periodi d'imposta precedenti indicate nelle dichiarazioni dei redditi (compresa la presente); mentre non assumono alcuna rilevanza le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998.

Criterio del valore al 28 gennaio 1991

Per le partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, nonché del valore risultante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sopra descritto, può essere assunto:

- per i titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso del 1990 dalla borsa valori di Milano o, in difetto, dalle borse cui i titoli erano negoziati in tale periodo;
- per i titoli, quote o diritti non negoziati, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da tali titoli, quote o diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data. Si tratta, per una società con esercizio coincidente con l'anno solare, del bilancio al 31 dicembre 1989.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote e diritti può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in relazione al valore effettivo di mercato della partecipazione alla data del 28 gennaio 1991, determinato sulla base di apposita relazione di stima. In quest'ultimo caso la relazione di stima, anche se predisposta prima del 1° luglio 1998, deve essere comunque asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato, unitamente ai dati relativi all'estensore della perizia deve essere necessariamente riportato nella dichiarazione dei redditi della società (ente o associazione) partecipata relativa al periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.

Per tali partecipazioni il valore al 28 gennaio 1991, come sopra determinato, costituisce il valore delle stesse alla data del 1° luglio 1998 ai fini della determinazione delle plusvalenze (o minusvalenze) realizzate a partire da tale data. L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RU, compilando esclusivamente il **rigo RU11**, indicando zero nel **rigo RU13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RU13**.

Per le partecipazioni in società non residenti i dati relativi alla perizia e all'estensore devono essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

 **ATTENZIONE** I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Al riguardo si precisa che il predetto valore al 28 gennaio 1991 non può essere aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat; l'adeguamento, infatti, è consentito soltanto a seguito dell'applicazione delle disposizioni relative all'affrancamento di cui al comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché di quelle contenute nel comma 5 del medesimo articolo alle condizioni ivi previste.

Adeguamento del costo delle partecipazioni qualificate sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999.

Tale criterio, previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, basato sull'adeguamento del costo o valore di acquisto sulla base della variazione dei prezzi al consumo, può essere utilizzato esclusivamente da coloro che pongono in essere cessioni di partecipazioni qualificate a partire dal 1° luglio 1998, ai sensi della nuova lettera c) dell'art. 81 del Tuir. Esso consiste nell'assumere in luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° luglio 1998, il costo o valore di acquisto adeguato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.

Con riferimento a tale criterio, si precisa che qualora la cessione effettuata successivamente al 1° luglio 1998 abbia ad oggetto una partecipazione non qualificata, il criterio in esame non si applica; qualora, invece, abbia ad oggetto sia partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 sia partecipazioni acquisite successivamente a tale data, il criterio in esame si applica solo relativamente a quelle possedute alla suddetta data e, pertanto, per le partecipazioni acquisite successivamente vanno applicati gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 82 del Tuir.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione del criterio seguito ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Valorizzazione degli altri titoli e attività finanziarie

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), dell'articolo 81, comma 1, del Tuir, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1998, l'articolo 14, comma 10, del D.Lgs. n. 461 del 1997, fissa determinate regole per la valorizzazione di titoli, certificati di massa, valute, rapporti, metalli, strumenti finanziari o crediti detenuti al 1° luglio 1998.

Tale valorizzazione viene effettuata assumendo quale costo o valore di acquisto quello risultante dalla documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili degli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi divenuti imponibili per effetto delle nuove disposizioni, in luogo di detto costo o valore di acquisto può essere assunto:

- il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di giugno 1998, per titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati italiani, ovvero quello risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni di borsa aperta del mese di giugno 1998, nel caso in cui gli stessi strumenti finanziari siano negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri. Qualora i titoli o i diritti siano espressi in valuta, è necessario effettuare prima le suddette medie aritmetiche utilizzando gli importi espressi in valuta e, successivamente, convertire in lire l'importo della media; a tal fine, deve essere utilizzato il cambio vigente alla data del 1° luglio 1998;
- il valore al 1° luglio 1998 risultante da apposita stima, che può essere effettuata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997, ovvero dagli intermediari che possono applicare l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, esclusivamente nel caso in cui si tratti di titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti.

Ai fini del calcolo del suddetto costo o valore di acquisto non sono computati i redditi di capitale maturati ma non riscossi.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed

esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare gli estremi identificativi dei titoli e delle altre attività finanziarie, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva

Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere riportato nella presente dichiarazione dei redditi. La relativa imposta deve essere versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo sulla base della medesima dichiarazione.

Tale valore deve essere indicato anche nel caso in cui, applicando le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, non risulti dovuta alcuna imposta.

I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Ai contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non è impedito di assumere il valore contabile o effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata ai sensi dell'art. 14, commi 6, lett. c, e 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997. In questo caso, dall'imposta sostitutiva dovuta sulla base di tale maggior valore può essere dedotta quella prelevata dall'intermediario il cui importo deve essere riportato nella presente dichiarazione (**rigo RU17**).

Modalità di compilazione della Sezione II

I righi da RU11 a RU20 della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime analitico.

Nel **rigo RU11**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RU12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RU13**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU11** e quello del **rigo RU12**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza non può essere in alcun modo utilizzata. In tale caso indicare zero nel **rigo RU13**.

Se il risultato è positivo, e dal prospetto contenuto nel **rigo RU10** risultano minusvalenze, nel **rigo RU14**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU13**).

Nel **rigo RU15**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU13** e quello di **rigo RU14**.

Le eventuali minusvalenze effettive residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RU20**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RU16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RU15**.

Nel **rigo RU17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato.

Nel **rigo RU18**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU17**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU16** e l'importo di **rigo RU17**.

Se l'importo del **rigo RU17** è superiore a quello del **rigo RU16** indicare nel **rigo RU19** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU20**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997 e dalla Sezione I della presente dichiarazione realizzate entro il 30 giugno 1998 (**Rigo RU10**), che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nei **rigi RU3** e **RU13**.

I rigi da RU21 a RU25 della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime forfetario.

Nel **rigo RU21**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RU22**, indicare l'imposta sostitutiva dovuta ottenuta applicando il 2,1 per cento dell'importo indicato nel **rigo RU20**.

Nel **rigo RU23**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario mediante un intermediario autorizzato.

Nel **rigo RU24**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU23**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU22** e l'importo di **rigo RU23**.

Se l'importo del **rigo RU23** è superiore a quello del **rigo RU22** indicare nel **rigo RU25** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Prospetto delle partecipazioni in società estere

Il presente prospetto relativo alle **Partecipazioni in società estere** deve essere compilato soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti. In particolare, indicare il valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia e barrare l'apposita casella se, relativamente alle partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991, si assume il valore effettivo delle stesse alla predetta data, risultante da apposita perizia giurata.



ATTENZIONE In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX.

LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Come già anticipato, la riforma della tassazione dei redditi finanziari, che è entrata in vigore il 1° luglio 1998, ha realizzato l'ampliamento della base imponibile, attraverso l'estensione della tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria, nonché l'uniformità del prelievo, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

In particolare, per quanto riguarda le plusvalenze, la riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c) del Tuir).

Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti), e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti a tale categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- “contratti derivati”, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

 **ATTENZIONE** Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente in ragione della categoria alla quale appartengono. A tal fine deve essere compilata la Sez. III del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), il presente quadro deve essere compilato dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Al riguardo si ricorda che per i rapporti in essere al 1° luglio 1998 la predetta opzione opera di diritto, salvo revoca da parte degli interessati.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lett. da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alle lett. c-bis) e c-ter) del citato art. 81, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati

(art. 81, lett. *c-quater*) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. *c-quinquies*)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate dal 1° luglio 1998, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni (art. 81, comma 1, lett. *c*) e *c-bis*) del Tuir), nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi di cui alla lett. *c-ter*) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. La nuova disposizione stabilisce tuttavia che a detti valori il contribuente deve aggiungere il valore normale dei titoli esenti dal tributo successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lett. *b*)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera *c*), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82, nel riprodurre il contenuto del comma 1-bis dello stesso articolo vigente fino alla data del 30 giugno 1998, stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Poiché la soppressione della disciplina contenuta nel citato D.L. n. 27 del 1991 comporta altresì la soppressione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 5, di tale decreto (la quale stabiliva che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, il costo fiscalmente riconosciuto poteva essere rivalutato in base al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano trascorsi almeno dodici mesi), ne deriva che per la tassazione delle plusvalenze secondo la nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere al predetto adeguamento (ad eccezione di quanto è stabilito per il regime transitorio).

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

I decreti ministeriali che accertano il cambio delle valute estere in ciascun mese sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto - come emerge chiaramente anche dal comma 6-bis dell'art. 14 del Tuir - tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-*quater*). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-*quater*), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali

positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-*quinquies*), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle predette plusvalenze, non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Modalità di compilazione della Sezione III

I rigi da RU28 a RU37 della Sezione III-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RU28**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate. Nel **rigo RU29**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RU30**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU28** e quello del **rigo RU29**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nel periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RU30** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RU29** e quello di **rigo RU28**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze (indicate nel **rigo RU20**), nel **rigo RU31**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU30**).

Nel **rigo RU32**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU30** e quello di **rigo RU31**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RU37**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RU33**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RU32**.

Nel **rigo RU34**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato, nonché l'imposta pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RU35**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU34**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU33** e l'importo di **rigo RU34**.

Se l'importo del **rigo RU34** è superiore a quello del **rigo RU33** indicare nel **rigo RU36** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU37**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994, 1995, 1996, 1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

I rigi da RU38 a RU44 della Sezione III-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati o conseguiti a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RU38**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché i differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RU39**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli

preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RU39** indicare il 75 per cento dell'importo del **rigo RU38**.

Nel **rigo RU40**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU38** e quello del **rigo RU39**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nel periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RU40** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RU39** e quello di **rigo RU38**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I, II-A e III-A, nel **rigo RU41**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU40**).

Nel **rigo RU42**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU40** e quello di **rigo RU41**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RU43**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RU42**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU44**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994, 1995, 1996, 1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

 **ATTENZIONE** In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX.

R27 - QUADRO RV - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

Il prospetto va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

I righi da RV1 a RV10 sono riservati ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione; i rigi da RV11 a RV35 ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri prospetti utilizzando solo i rigi da RV11 a RV35.

Righi da RV1 a RV10:

La sezione riguardante i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RV5, campi 1, 2, 3 e 4**, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RV6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RV7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RV8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RV9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RV10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Righi da RV11 a RV35:

I dati da indicare in questi righi si riferiscono alla società incorporata o fusa.

Nel **rigo RV15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RV16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RV17 a RV21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RV22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RV23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RV22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RV24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RV22 e l'importo di rigo RV23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RV25**, colonne 2 e 3, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei righi da RV26 a RV29 vanno indicati:

– in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righi RV30 e RV31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RV32 e RV33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RV34 e RV35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (col. 1) e il costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV35).

R28. QUADRO RX - COMPENSAZIONI E PROSPETTO DEI VERSAMENTI

28.1

Generalità

Il quadro RX è composto di tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute;
- la seconda contenente il prospetto dei versamenti effettuati dalla società in relazione alle imposte sostitutive, all'Iva ed all'Irap;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

28.2

Utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute

Nei **righi da RX1 a RX4**, indicare:

- in **colonna 1**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo potrà essere utilizzato in compensazione.

Nel **rigo RX3** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate relative al periodo d'imposta 1998. Tale eccedenza comprende:

- quella maturata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, indicata nel rigo ST22 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente;

- il credito d'imposta ai sensi della L. n. 30 del 1998, indicato nel rigo ST23 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente.

Si precisa che l'importo indicato in colonna 2 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti relativi al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel rigo RX5. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 1. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

28.3

Prospetto dei versamenti

Vanno indicati in questo prospetto gli estremi dei versamenti riguardanti le imposte sostitutive, l'Iva e l'Irap eseguiti dal contribuente dal 1° gennaio 1998 al momento della presentazione della dichiarazione. Tali estremi sono richiesti al fine di consentire all'Aministrazione finanziaria di correggere eventuali errori di compilazione delle deleghe Mod. F24 o di acquisizione dei dati.

I versamenti relativi a contributi e ritenute non devono essere indicati in questo prospetto anche in presenza di dichiarazioni Mod. 770/99 presentate in forma unificata.

Se i rigi a disposizione non sono sufficienti vanno utilizzati più quadri RX numerandoli progressivamente nella casella "Mod. N."

 **ATTENZIONE** Devono essere riportati gli estremi della delega Mod. F24 anche quando la delega stessa è presentata "a zero" per effetto di compensazioni.

Nel **campo 1** indicare il codice concessione o tesoreria.

Nel **campo 2** barrare la casella in presenza di versamenti effettuati in Euro. In tal caso gli importi da indicare nel campo 7 devono essere espressi in unità di Euro.

Nel **campo 3** barrare la casella se il versamento è comprensivo del saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Se i versamenti di saldo sono stati effettuati utilizzando più deleghe modello F24 occorre barrare la casella posta nel campo 3 per tutti i versamenti comprensivi dei predetti saldi. Non è possibile cumulare gli importi dei versamenti comprensivi di tali saldi.

Nel **campo 7** riportare il totale indicato nei modelli F24 o nella modulistica prevista per i versamenti in conto fiscale. Se contestualmente al versamento dei tributi da indicare nel presente prospetto, con tali modelli è stato eseguito il versamento di altri tributi e contributi va, comunque, indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, degli altri tributi e contributi.

Ai fini della compilazione del rigo RX26, si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 10.1;

R29 - QUADRO RY - PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.

In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Quadro RS.

Nel **rigo RY1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RY2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RY3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RY4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RY5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RY6**, colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27% sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero delle rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella colonna 3, va indicato l'importo della prima rata.

Nel rigo RY7 va indicato l'importo dell'eventuale rata dell'imposta sostitutiva dichiarata nel precedente periodo d'imposta (rigo RY6, col. 3, Mod. 750/R/98).

Nel **rigo RY8** va indicata la somma degli importi dei rigi RY6 ed RY7 **che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo RY9.**

Nel **rigo RY10** va riportata la differenza tra il rigo RY8 ed il rigo RY9.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (imposte sostitutive, Irap, Iva) deve essere indicato unicamente nel Quadro RX.

R30 - QUADRO RZ - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

Il prospetto va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più prospetti.

I rigi da RZ1 a RZ13 sono riservati ai dati relativi alla società beneficiaria; i rigi da RZ14 a RZ49 ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro prospetto utilizzando solo i rigi da RZ14 a RZ49.

Righi da RZ1 a RZ13:

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RZ5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); **nei campi 3 e 4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RZ6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RZ7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in controcambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RZ8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RZ9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RZ10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RZ11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righe RZ12 e RZ13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Righe da RZ14 a RZ49:

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RZ19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RZ20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RZ21 a RZ25**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RZ26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RZ27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RZ26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RZ28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RZ26 e l'importo di rigo RZ27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nella **colonna 2** dei righe da RZ21 a RZ25, va indicata la differenza di cui al rigo RZ19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella **colonna 4** la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel rigo RZ29, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei righe da RZ30 a RZ33 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RZ34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righe RZ35 e RZ36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RZ37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righe RZ38 e RZ39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R31 - MODULO RW

31.1

Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e **modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**, devono indicare:

- i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nel-

l'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

- b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria **attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia**, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
- c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste **in tutti i casi** in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, **e indipendentemente** dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999**.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.gs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro **ai certificati in serie o di massa o ai titoli** trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

AVVERTENZA: Si segnala che è stata soppressa la norma di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990; per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, effettuati attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

31.2

Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nei **campi 7 e 8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2 o 3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il **1998**, sulla base dei valori di cambio riportati nel **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999**.

31.3

Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

31.4

Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i dati seguenti:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
 - 1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
 - 2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
 - 3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;

- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.